SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA —

323° SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1965

Presidenza del Presidente MERZAGORA, indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

ASSEMBLEA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE	Discussione e approvazione: « Approvazione ed esecuzione dello Scam-					
Trasmissione di direttiva Pag. 17137	bio di Note tra l'Italia e San Marino rela- tivo alla fornitura di un contingente di					
CONSIGLIO REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA	tabacchi, effettuato in San Marino il 26 ottobre 1963 » (889):					
Trasmissione di voto	Morino, relatore Pag 17141 Storchi, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri					
DISEGNI DI LEGGE						
Annunzio di presentazione 17137	Seguito della discussione:					
Approvazione da parte di Commissioni						
permanenti	« Miglioramenti dei trattamenti di pensio-					
Per l'iscrizione all'ordine del giorno dei disegni di legge n. 1187 e n. 1265:	ne e riforma dell'assicurazione per l'in- validità, la vecchiaia ed i superstiti (316), d'iniziativa del senatore Fiore e di altri					
PRESIDENTE	senatori; « Riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della Previdenza					
Presentazione di relazioni 17137	sociale » (1124):					
Trasmissione e deferimento a Commissione permanente in sede referente	Bermani					
ne permanente in sede reference						

323° SEDUTA	Assemblea - Resoc	conto stenografico 7 Luglio 1965
DELLE FAVE, Ministro del lavor videnza sociale	ag. 17144 e passim . 17143 e passim 17175, 17179 . 17145 e passim	INTERROGAZIONI Annunzio
GATTO Simone		Per la discussione delle mozioni n. 13 e n. 14: Presidente
INCHIESTA SVOLTA NEI DEL SENATORE TRABUCCE Sui relativi documenti: PRESIDENTE TOMASSINI INTERPELLANZE Annunzio	17141 17140	PER LA MORTE DELL'ONOREVOLE PIE- TRO ADINOLFI PRESIDENTE

7 Luglio 1965

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

ZANNINI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge dai senatori:

Limoni, Trabucchi, Conti, Vecellio, Lorenzi, Piasenti, Ajroldi, Ceschi, Lombardi, Spigaroli, Zane, Valmarana, Cornaggia Medici, Rosati, Donati, De Luca Angelo, Zampieri, Garlato, Celasco, Zelioli Lanzini, Zenti, Bettoni, Darè e Grava:

« Provvidenze straordinarie per le popolazioni dell'Italia settentrionale colpite da calamità atmosferiche » (1292).

Annunzio di presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Bolettieri sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa al regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate nei trasporti internazionali adottata a Ginevra il 9 dicembre 1960 » (697);

dal senatore Montini sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo aereo tra l'Italia ed il Congo con annessi *Memorandum*, concluso a Roma il 7 dicembre 1962 » (1208);

dal senatore Santero sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo per l'attribuzione ai mutilati di guerra militari e civili di un libretto internazionale di buoni per la riparazione di apparecchi di protesi e d'ortopedia, con annesso Regolamento, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962 » (1209);

dal senatore Jannuzzi sul disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 7 maggio 1962, per l'integrazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960 » (1216);

dal senatore Ceschi sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Colombia, concluso a Bogotà il 30 marzo 1963 » (1217).

Annunzio di voto trasmesso dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso un voto, approvato da quel Consesso, a conclusione della discussione seguita alle « Dichiarazioni sulla programmazione nazionale » fatte dalla Giunta regionale.

Annunzio di trasmissione di direttiva approvata dall'Assemblea dell'UEO

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente dell'Assemblea dell'Unione del-

7 Luglio 1965

l'Europa occidentale ha trasmesso il testo di una direttiva approvata da quella Assemblea nel corso della prima parte della 11^a Sessione ordinaria.

La direttiva riguarda la mancata applicazione di alcune disposizioni fondamentali del Trattato di Bruxelles, particolarmente nel campo del controllo degli armamenti.

Copia del testo anzidetto sarà inviata alle Commissioni competenti.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

- PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:
- 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):
- « Modificazione all'articolo 1, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 686, sulla competenza dell'Autorità giudiziaria a disporre il pagamento delle indennità di espropriazione per causa di pubblica utilità » (626);
- « Modifiche alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni » (663);
- « Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria e ai custodi in materia penale » (756);
- « Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente l'istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni » (1032);
- 5" Commissione permanente (Finanze e tesoro):
- « Ordinamento della banda della Guardia di finanza » (694-*B*);

- «Vendita a trattativa privata del suolo appartenente al patrimonio dello Stato denominato "Predio Belpoggio", sito in Bologna ed esteso ettari 0.83.08 in favore della Chiesa Parrocchiale di S. Silverio di Chiesa Nuova di Bologna » (988);
- « Istituzione di una scuola di polizia tributaria » (1036);
- « Regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato » (1237);
- 6° Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):
- Deputati Nannuzzi ed altri. « Riscatto, ai fini della pensione statale, del servizio prestato presso i Convitti nazionali e gli Educandati femminili dello Stato » (1100);
- « Istituzione di una tassa d'ingresso per l'accesso del pubblico alla Rocca di Gradara (Pesaro) e autorizzazione al Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e il Ministro per le finanze, a regolare con apposita convenzione rapporti tra lo Stato e l'usufruttuaria della Rocca di Gradara, signora Alberta Natale Porta, per la manutenzione, la custodia e l'accesso del pubblico alla Rocca stessa » (1239);
- 7º Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

DE LUCA Angelo ed altri. — « Modificazioni ed integrazioni alle norme sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra » (711), Adamoli ed altri. — « Modificazioni e integrazioni delle disposizioni vigenti sulla ricostruzione edilizia » (921) e: Pace. — « Proroga al 30 giugno 1967 dei termini previsti dalle leggi 28 marzo 1957, n. 222, e 11 febbraio 1958, n. 83, in materia di provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (1116) in un testo unificato;

« Disciplina della pesca marittima » (1195);

Assemblea - Resoconto stenografico

7 Luglio 1965

10^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per quanto concerne le spese per il trattamento economico e i servizi dell'Ispettorato del lavoro » (1191);

« Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea » (1235);

11^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari » (1165);

Deputato Pennacchini. — « Estensione ai sanitari degli istituti per l'infanzia delle disposizioni della legge 24 luglio 1954, n. 596, sul collocamento a riposo » (1206).

Per la morte dell'onorevole Pietro Adinolfi

JODICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JODICE. Nella notte del 28 giugno, in Napoli, tra lo strazio e la costernazione dei familiari che se lo abbracciavano a turno, quasi volessero strapparlo alla morte inesorabile, cessò di battere il nobile cuore del compagno senatore Pietro Adinolfi.

La ferale notizia, che si diffuse come un baleno negli ambienti cittadini e soprattutto nell'ambiente del partito e dei lavoratori, colpì dolorosamente quanti avevano avuto il bene di conoscere lo scomparso.

Perchè, con Pietro Adinolfi, scompariva non solo l'avvocato insigne, ma anche e soprattutto il grande, generoso combattente del movimento operaio e socialista dell'Italia meridionale.

Nato a Rutino, in provincia di Salerno, il 4 gennaio 1884, Pietro Adinolfi aderì giovanissimo al Partito socialista italiano. La vasta cultura umanistica, la parola calda e suadente, la passione mai spenta per gli studi giuridici, consentirono subito a Pietro Adinolfi di diventare uno degli avvocati più in vista del glorioso Foro napoletano che lo elesse varie volte componente e poi segretario del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori.

Ma le alte doti di intelletto e di cuore Pietro Adinolfi le profuse in modo particolare nella lotta senza sosta per la emancipazione delle classi lavoratrici.

Dalle colonne del « Giorno » e del « Roma » che allora, prima del fascismo, conducevano una meritevole battaglia contro le ingiustizie di cui era vittima l'Italia meridionale, dalle colonne della « Voce » poi, Pietro Adinolfi si rivelò giornalista versato e polemista vivace, contribuendo, con i suoi numesi articoli, a diffondere, a popolarizzare gli ideali del socialismo e della libertà.

Questa multiforme attività portò in poco tempo alla ribalta del movimento operaio meridionale Pietro Adinolfi che, dopo aver partecipato come ufficiale volontario alla guerra 1915-18, fu nel 1920 eletto consigliere provinciale di Salerno per il mandato di Cava dei Tirreni e nel 1921 deputato al Parlamento ove fece parte del Gruppo socialista « riformista ».

I suoi battaglieri interventi in Aula, le sue serrate discussioni in Commissione mostrano quale alto senso Pietro Adinolfi aveva del Parlamento e quanta fiducia egli nutriva nelle istituzioni democratiche per la vittoria dei lavoratori ed il trionfo del socialismo.

Per questa sua fede immensa Pietro Adinolfi non piegò la schiena durante il ventennio fascista, affrontò con serenità e disprezzo le diffide, la vigilanza della polizia, specie in occasione della presenza di alti gerarchi nella zona, e restò esempio luminoso di dirittura morale e politica in quel lungo, travagliato periodo della sua vita di militante socialista.

Ma fu in considerazione di ciò che Pietro Adinolfi, subito dopo la caduta del fascismo, fu eletto dai lavoratori prima segretario della Federazione socialista napo-

7 Luglio 1965

letana e poi senatore della Repubblica nel 1948.

Durante la legislatura Pietro Adinolfi portò ai lavori di questa Assemblea un validissimo contributo, arricchito dal suo afflato umano, dalla sua esperienza di giornalista e di dirigente politico, dalla sua vasta preparazione giuridica.

È giusto, perciò, che in quest'Aula, da questa tribuna, noi socialisti rivolgiamo il nostro ultimo saluto al caro compagno Adinolfi che lascia un vuoto immenso nelle nostre file, ma che resta per noi, per tutti i militanti socialisti, per tutti i lavoratori, il nobile compagno che, in 65 anni di lotta, con dedizione ed estremo vigore morale, seppe sempre compiere il proprio dovere per quella causa giusta e santa che è la causa del socialismo.

MILILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

M I L I L L O . I socialisti unitari si associano all'omaggio alla memoria del compagno Pietro Adinolfi, vecchio militante del Movimento operaio, il cui ricordo è ancora vivo in quest'Aula per la sua vivace partecipazione alle battaglie parlamentari della prima legislatura.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, credo di rendermi inteprete dei sentimenti di tutto il Senato esprimendo la piena solidarietà a quanto ha detto il nostro collega Jodice nel ricordarci una carissima figura della nostra prima legislatura. Chi ha avuto la fortuna di conoscere Pietro Adinolfi, nella sua esuberanza, nel suo cuore, nella sua facondia così ricca di pensiero e di bonarietà, non potrà facilmente dimenticarlo, e neppure il mondo del giornalismo che lo ebbe fra i suoi membri potrà dimenticare la collaborazione data da questo strenuo combattente per la libertà e per il socialismo ai giornali della sua epoca.

Alla famiglia del senatore Pietro Adinolfi, alla città di Napoli a lui tanto cara vada quindi il senso del commosso cordoglio di tutto il Senato.

Sui documenti relativi all'inchiesta svolta nei confronti del senatore Trabucchi

TOMASSINI. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, la mia richiesta è, direi, una richiesta extra ordinem. È noto come alla Camera dei deputati da varie parti siano state presentate istanze perchè la deliberazione della Commissione di inchiesta sul caso del senatore Trabucchi venga dibattuta in pubblica seduta delle Camere congiunte. Ora, a nostro avviso. l'esame della relazione che è stata distribuita ai parlamentari in sè e per sè non è soddisfacente, perchè è un esame indubbiamente incompiuto. Per poter dare una valutazione completa della rispondenza o meno della relazione alla documentazione e alle risultanze acquisite dalla Commissione, è nostra opinione che ogni parlamentare debba essere messo in condizioni di esaminare i documenti.

Si è detto da varie parti che il problema non è politico, ma è problema di coscienza per ognuno di noi. Visto sotto questo profilo, per poter aderire o meno agli ordini del giorno presentati, per poter dire o meno se sia giusta, vera, rispondente alle risultanze processuali la decisione della Commissione, noi riteniamo che si debbano acquisire i documenti necessari. Questa mattina i nostri colleghi deputati del PSIUP hanno inoltrato una lettera al Presidente della Camera dei deputati ed io rinnovo a lei, signor Presidente, analoga richiesta affinchè voglia adoperarsi perchè la nostra istanza sia accolta. Riteniamo sia necessario, per l'esame della deliberazione della Commissione, che si alleghino almeno i seguenti documenti: il testo della denuncia inviata dal Procuratore generale della Corte di appello di Roma; il rapporto della Guardia di finanza; tutti gli atti acquisiti dalla Commissione; una copia del dispositivo adottato dalla Commissione inquirente nella seduta del 21 maggio 1965.

Credo sia superfluo che io illustri la necessità e la pertinenza della richiesta che a

7 Luglio 1965

nome del mio Gruppo avanzo a lei, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, io mi farò carico di riferire il desiderio da lei espresso al Presidente della Camera dei deputati, al quale è demandata questa materia.

TOMASSINI. La ringrazio, signor Presidente.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e San Marino relativo alla fornitura di un contingente di tabacchi, effettuato in San Marino il 26 ottobre 1963 » (889)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e San Marino relativo alla fornitura di un contingente di tabacchi, effettuato in San Marino il 26 ottobre 1963 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MORINO, relatore. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, io penso che molte parole non debbano essere spese per l'approvazione di questo disegno di legge. I rapporti di amicizia, di cordialità, di buon vicinato che legano il nostro Paese alla Repubblica di San Marino non hanno bisogno di commenti. Con lo scambio di note verificatosi il 26 ottobre 1963 tra il Segretario di Stato per gli affari esteri di San Marino Federico Bigi e il nostro console generale d'Italia, Lo Russo, si è convenuta, in aggiunta alla fornitura di un contingente di 25 mila chilogrammi di tabacco stabilita nella convenzione risalente al 21 marzo 1939, la fornitura, una tantum, di un contingente straordinario di tabacco, ammontante a chilogrammi 10 mila, destinato alla fabbricazione di sigarette speciali da porsi in vendita nel territorio sanmarinese con l'emblema della Repubblica di San Marino. Poichè questo accordo risale al 1963 e ci troviamo quindi di fronte ad una situazione di fatto, e stanti i cordiali e buoni rapporti che intercorrono fra il nostro Paese e la Repubblica di San Marino, io penso che ogni parola debba ritenersi superflua e che senz'altro i colleghi del Senato vorranno approvare il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

S T O R C H I , Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi associo alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Art. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e San Marino relativo alla fornitura di un contingente di tabacchi, effettuato in San Marino il 26 ottobre 1963.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Per l'iscrizione all'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 1187 e 1265

CESCHI. Domando di parlare.

323a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CESCHI. Vorrei pregarla, signor Presidente, di iscrivere all'ordine del giorno della seduta di domani due disegni di legge sui quali in sede di 3º Commissione non vi è stato alcun disaccordo, e precisamente il n. 1187, concernente: « Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Ginevra il 10 marzo 1962 », e il n. 1265, concernente: « Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Francia per il traforo del Monte Bianco del 14 marzo 1953, concluso a Roma il 25 marzo 1965 ».

PRESIDENTE. Senatore Ceschi, se la discussione di questi due disegni di legge sarà rapida, così come è stato per il disegno di legge che abbiamo testè approvato, penso che non vi sia nulla in contrario all'accoglimento della sua richiesta.

C E S C H I . Ritengo che non vi siano difficoltà ad una rapida discussione dei due disegni di legge.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la richiesta del senatore Ceschi è accolta.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Miglioramenti dei trattamenti di pensione e riforma dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (316), d'iniziativa del senatore Fiore e di altri senatori; « Riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della Previdenza sociale » (1124)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Miglioramenti dei trattamenti di pensione e riforma dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti », d'iniziativa del senatore Fiore e di altri senatori; « Riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della Previdenza sociale ».

Ricordo che la votazione dell'articolo 3 è stata accantonata unitamente all'esame del-

l'emendamento sostitutivo presentato a tale articolo dal senatore Trebbi. Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Art. 4.

All'erogazione dei contributi dello Stato al Fondo sociale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, relativi all'anno finanziario 1965, si provvede, quanto a milioni 313.230, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 1207 (23.000 milioni); n. 1208 (4.000 milioni); n. 1211 (178.000 milioni); n. 1212 (88.500 milioni); n. 1213 (8.000 milioni); n. 1226 (11.730 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1965, e, quanto a milioni 13.500, mediante riduzione di un pari importo del Fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno 1965, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Le somme versate dallo Stato alle competenti gestioni previdenziali successivamente al 31 dicembre 1964 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in conto delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente, sono trasferite al Fondo sociale.

PRESIDENTE. I senatori Milillo, Pirastu e Roda hanno presentato un emendamento tendente ad inserire dopo il primo comma il seguente:

« Alla copertura dell'onere posto dal penultimo comma dell'articolo 3 a carico dello Stato si provvede mediante:

- a) un'addizione del 2 per cento della imposta sulle società e sulle obbligazioni;
- b) un'addizione del 2 per cento sulla imposta complementare progressiva sul reddito, sui redditi oltre i 10 milioni;

323° SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

7 Luglio 1965

c) un'addizione del 2 per cento dell'imposta sulla ricchezza mobile sui redditi superiori ai 10 milioni ».

Tale emendamento è precluso dalle precedenti votazioni. Metto pertanto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi. È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Art. 5.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le misure percentuali del contributo di cui al precedente articolo 3, lettera d), dovranno essere ridotte in relazione all'ammontare degli eventuali avanzi risultanti dalla contabilità del Fondo sociale relativa all'esercizio precedente, tenuto conto delle esigenze di copertura del fabbisogno finanziario del Fondo sociale per lo esercizio corrente e per quelli successivi nel quinquennio 1965-1969.

Gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni per forme obbligatorie di previdenza di cui alle lettere *i*) ed *l*) del precedente articolo 3, fanno fronte agli oneri posti a loro carico utilizzando gli eventuali avanzi di gestione e provvedendo, in difetto di tali disponibilità, all'adeguamento delle misure dei contributi relativi alle rispettive forme di previdenza, da disporsi, ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli Enti, Fondi, Casse e Gestioni predetti

Qualora gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni, di cui al precedente comma, presentino una situazione patrimoniale di disavanzo, su proposta dei rispettivi Consigli di amministrazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, può disporre la temporanea cessazione dall'obbligo del versamento del contributo di cui alle lettere *i*) ed *l*) sopra indicate.

La disposizione di cui alla lettera *i*) del precedente articolo 3 non si applica ai regimi di pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, alle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province, Regioni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza.

PRESIDENTE. I senatori Trebbi e Di Prisco hanno presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo le parole: «Le misure percentuali del contributo di cui al precedente articolo 3, lettera d) » le altre: « e lettera f) ».

Tale emendamento deve essere accantonato in quanto si riferisce alla lettera f) dell'articolo 3, a sua volta accantonata.

Sempre sull'articolo 5 è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Brambilla e Di Prisco. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

« Al secondo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, tale one-re non deve gravare sui lavoratori" ».

PRESIDENTE. Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, noi proponiamo di inserire il nostro emendamento dopo il secondo comma, in quanto tale comma prevede la partecipazione dei fondi delle gestioni speciali alla contribuzione del Fondo sociale, di cui all'articolo 1. Noi riteniamo opportuno precisare, con il nostro emendamento, che questo onere non può far carico ai lavoratori; deve essere, semmai, addossato alle aziende. Mi pare, pertanto, che l'emendamento sia molto chiaro e semplice.

7 Luglio 1965

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

VARALDO, relatore. La Commissione è contraria. Ogni fondo ha una propria norma che stabilisce in quale misura il contributo debba venire pagato o dal datore di lavoro o dal lavoratore. Accogliendo l'emendamento verremmo ad interferire nelle leggi particolari che regolano i diversi fondi.

PRESIDENTE . Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, sono i fondi che sono chiamati a contribuire, quindi non entrano in causa i contribuenti ai fondi stessi. Ogni fondo contribuirà, in quanto tale, rimanendo in vigore, per quanto riguarda le ripartizioni, le disposizioni e le norme di legge esistenti. Il Governo, pertanto, ritiene di non poter innovare al riguardo in questa sede.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Brambilla e Di Prisco. Chi l'approva è pregato di alzarsi

Non è approvato.

I senatori Adamoli, Palermo, Caponi e Brambilla hanno presentato un emendamento tendente a sostituire nel terzo comma dell'articolo 5, le parole: « può disporre la temporanea cessazione » con le altre: « può disporre la definitiva cessazione ».

Il senatore Caponi ha facoltà di svolgerlo.

C A P O N I . Il significato di questo emendamento è così semplice che riteniamo non occorrano particolari spiegazioni. Attendiamo soltanto il parere del relatore e del Governo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

VARALDO, relatore. La maggioranza della Commissione è contraria per un motivo molto semplice: questi fondi possono trovarsi temporaneamente nella condizione di non poter versare il contributo di solidarietà al Fondo sociale e sono quindi esonerati temporaneamente; perchè mai dobbiamo disporre la definitività di tale esonero, quando la situazione dei fondi può modificarsi e quindi rendere possibile il versamento del contributo di solidarietà?

CAPONI.È stata spiegata ieri la situazione della gente del mare.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, a parte il fatto che ieri ci siamo già intrattenuti sulla Cassa marittima (e ringrazio in questo momento il senatore Adamoli di aver aderito alla mia preghiera di trasformare quell'emendamento in ordine del giorno di raccomandazione), io non comprendo perchè il Governo dovrebbe assumersi una responsabilità così grave come quella di discriminare, in sostanza, fra fondo e fondo; perchè una cosa è la temporanea cessazione che può riferirsi ad una situazione contingente della gestione dei fondi, e altra cosa è lo stabilire discrezionalmente la definitiva cessazione della contribuzione di questo o quel fondo. Io ringrazio gli onorevoli presentatori della fiducia che ripongono nel Governo, ma ritengo eccessiva questa disposizione e pertanto non posso accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Adamoli, Palermo ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Fiore, Zanardi, Brambilla, Samaritani, Romano, Bitossi, Tomasucci, Secci e Vergani è stato proposto un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

ZANNINI. Segretario:

« Aggiungere in fine il seguente comma:

"La disposizione di cui alla lettera i) del precedente articolo 3 non si applica ai Fondi pensioni riconosciuti "sostitutivi" dell'assicurazione obbligatoria, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, per i quali resta fermo il contributo previsto al quinto comma del predetto articolo. Tale contributo è versato al Fondo sociale"».

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I O R E . Signor Presidente, io sarei anche disposto a ritirare questo emendamento se l'onorevole Ministro mi desse una formale assicurazione.

Si tratta dei dipendenti di alcune banche. All'articolo 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, è detto: « Le aziende o enti che hanno ottenuto l'esonero a norma delle disposizioni indicate nel primo comma o a norma delle disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo, sono tenute a versare a titolo di concorso alla mutualità generale al Fondo per l'adeguamento pensioni e per l'assistenza malattie ai pensionati un contributo annuale pari al 10 per cento dei contributi dovuti al Fondo stesso dalle aziende non esonerate ».

Se già c'è una legge per la quale i dipendenti delle banche, e in particolare quelli delle Casse di risparmio lombarde, del Monte dei Paschi di Siena, eccetera, pagano questo contributo del 10 per cento, è evidente che non debbono essere gravati di un ulteriore contributo del 10 per cento. C'è una differenza sostanziale tra la portata della legge del 1958 e il contenuto del presente disegno di legge: infatti, mentre nella prima si dispone che il contributo del 10 per cento è dovuto dalle aziende, nel secondo si parla di un contributo dovuto dal Fondo. Perchè mai allora questo 10 per cento dovrebbe essere pagato sia dai dipendenti che dalle aziende? Perchè si vuole mutare la natura di quel 10 per cento già stabilito per legge? Questo è quanto voglio sapere dal Governo.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Voglio chiarire al senatore Fiore che, come già in Commissione si è detto per l'emendamento del senatore Restagno che è stato da me accettato, il contributo del 2 per cento sulle retribuzioni a carico dei fondi disposto dall'articolo 3 di questo disegno di legge è sostitutivo di ogni e qualsiasi altro contributo dato ad altro titolo per leggi precedenti. Quindi posso assicurare il senatore Fiore (se vuole possiamo anche enucleare una norma specifica al riguardo) che il contributo del 2 per cento che viene imposto ai fondi da queste disposizioni assorbe quanto dovuto in base a leggi precedenti.

Il motivo per cui non possiamo mantenere a carico di certi fondi o di certe gestioni un contributo diversamente commisurato. per esempio al 10 per cento dei contributi piuttosto che al 2 per cento delle retribuzioni, è spiegabile col nostro desiderio - ed è bene che la legge così disponga - che il contributo sia uguale per tutti e ugualmente commisurato per tutti i fondi; anche perchè se ad alcuni fondi si applicasse il criterio del prelievo del 2 per cento della remunerazione e ad altri un criterio diverso, cioè del prelievo del 10 per cento dei contributi, avremmo obiettivamente delle sperequazioni che è bene che la legge cerchi di evitare.

I concetti dunque sono due, senatore Fiore. L'attuale contributo disposto in questo disegno di legge si intende sostitutivo di ogni e qualsiasi altro contributo precedentemente erogato, il che significa che ogni e qualsiasi contributo precedentemente disposto è annullato e assorbito da questo. Tutti i fondi o le gestioni sottoposti a questo tipo di contributo, poi, sono sottoposti

7 Luglio 1965

nella stessa misura del 2 per cento delle retribuzioni...

F I O R E. Ma in questo modo il Fondo viene a perdere...

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Lasciamo stare se ci perde o no. Ci sono dei fondi che possono perdere e ci sono dei fondi che possono anche guadagnare...

F I O R E. Attualmente c'è una disposizione per cui questo 10 per cento viene pagato esclusivamente dalle aziende. Voi dite: il 2 per cento lo facciamo pagare ai lavoratori...

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Allora chiarisco anche questo punto. Il 2 per cento delle retribuzioni è soltanto un criterio di commisurazione del contributo, ma è evidente che il Fondo ubbidirà sempre alle disposizioni che lo regolano. Se il Fondo viene pagato integralmente dalle aziende continuerà a essere pagato dalle aziende, se viene pagato in maniera mista continuerà ad essere pagato in maniera mista...

F I O R E . Non ci siamo intesi. Naturalmente tutti i fondi hanno una contribuzione e da parte del datore di lavoro e da parte del prestatore d'opera. Ora, per la Cassa di risparmio di Milano, per il Monte dei paschi di Siena che cosa avviene? La legislazione attualmente vigente dispone che c'è un 10 per cento che l'azienda versa al Fondo adeguamento pensioni, perchè non fa parte dell'assicurazione generale obbligatoria, come solidarietà al fondo. Voi togliete questo 10 per cento e attingete da un Fondo al quale contribuiscono i lavoratori...

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Senatore Fiore, lei è male informato. Anche il Fondo della Cassa di risparmio di Milano, per esempio, per quanto riguarda i contributi, fa capo esclusivamente alle aziende, tanto è vero che sono le aziende che desiderano

in questo momento un diverso tipo di distribuzione, e il Ministro del lavoro ha detto e confermato che non desidera modificare le norme relative; cioè, se finora pagavano tutto le aziende, le aziende continueranno a pagare anche il 2 per cento stabilito da questa legge.

F I O R E. Sta bene. Allora resta inteso che il 2 per cento viene pagato dalle aziende.

PRESIDENTE. L'emendamento dei senatori Fiore, Zanardi ed altri è dunque ritirato.

La votazione dell'articolo 5 deve essere rinviata in quanto un emendamento che ad esso si riferisce è stato accantonato.

Passiamo pertanto all'articolo 6. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Art. 6.

Ad estinzione del debito al 31 dicembre 1964 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per le anticipazioni ricevute ai sensi del primo comma dell'articolo 29 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, lo Stato concede all'Istituto nazionale della previdenza sociale — Fondo per l'adeguamento delle pensioni — un contributo straordinario di lire 411.715 milioni, corrispondente al disavanzo patrimoniale della gestione alla stessa data.

Lo Stato corrisponde il contributo di cui al precedente comma in ragione di:

lire 20.000 milioni nell'esercizio 1967 lire 43.000 milioni nell'esercizio 1968 lire 55.000 milioni nell'esercizio 1969 lire 125.000 milioni nell'esercizio 1970 lire 125.000 milioni nell'esercizio 1971 lire 43.715 milioni nell'esercizio 1972.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Milillo e Caponi. Se ne dia lettura.

323a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

ZANNINI, Segretario:

« Sostituire il secondo comma con il seguente:

"Lo Stato corrisponde il contributo di cui al precedente comma in ragione di: lire 119.715 milioni nell'esercizio 1967; lire 135.000 milioni nell'esercizio 1968; lire 157.600 milioni nell'esercizio 1969"».

PRESIDENTE Il senatore Milillo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

MILILLO. Onorevole Presidente, l'emendamento proposto non ha bisogno di illustrazione. Si tratta di ridurre fino al 1969 la rateazione, che nel progetto di legge è prevista fino al 1972. Dal momento che il Fondo di integrazione si è assunto il passivo della gestione delle pensioni contadine per gli anni passati, a noi sembra giusto che lo Stato mentre provvede a colmare finalmente questo disavanzo, lo faccia entro termini ragionevoli, di modo che il Fondo di integrazione non subisca ulteriori danni. Oltretutto non posso non ricordare che lo Stato, anche quando avrà sanato questo disavanzo, non avrà corrisposto un soldo di interesse. Tutto ciò aggrava il danno subito dal Fondo pensione dei lavoratori extra agricoli.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O, relatore. La Commissione è contraria a questo emendamento, che è stato respinto in sede di Commissione. Comunque, a parte questo, l'emendamento comporta un onere per lo Stato, che non ha copertura: quindi non è possibile da parte dello Stato anticipare il pagamento di 412 miliardi in conto della Gestione coltivatori diretti al Fondo adeguamento pensioni nel breve spazio di tre anni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo. DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Onorevole Presidente, ho già chiarito nella replica che il Governo ha assunto su di sè l'onere derivante dal debito che la gestione coltivatori diretti aveva ed ha nei confronti del Fondo adeguamento pensioni. Le condizioni di questa assunzione sono dettate da questo articolo e sono state le uniche possibili, nel quadro delle possibilità dello Stato, a essere fissate in termini di tempi e di modi di rientro. Il Governo, perciò, è contrario a modificare i tempi e i modi previsti per il rientro di queste somme.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Milillo e Caponi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Il senatore Roda, insieme ad altri senatori, ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla fine dell'articolo 6 il seguente comma: « Lo Stato corrisponde altresì gli interessi nella misura annua del 5 per cento».

Il senatore Roda ha facoltà di svolgerlo.

R O D A . Illustrerò brevissimamente l'emendamento presentato. All'articolo 6 si parla di un debito di oltre 400 miliardi che doveva essere pagato nel 1964. Poichè si dilaziona il pagamento del debito fino al 1972, e cioè di ben 8 anni, non vedo il motivo per cui lo Stato, rinviando il pagamento di un debito, non debba corrispondere gli interessi di conto nella misura legale. Lo Stato percepisce gli interessi di mora sui debiti di imposta cui concede dilazione: dunque paghi quando è esso il debitore. Qui è tutto.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O . relatore. La maggioranza della Commissione è contraria a questo emendamento. Lo Stato paga un debito che non è suo e non è giusto che paghi anche gli interessi Dobbiamo ricordare che, per

7 Luglio 1965

la legge n. 9 del 1963, è stato stabilito che si poteva attingere, per pagare le pensioni ai coltivatori diretti, ai fondi che avessero disponibilità nell'ambito dell'Istituto della previdenza sociale.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Lo Stato non è titolare di questo debito, ma subentra al titolare vero che è la Gestione coltivatori diretti e subentra a titolo di solidanietà.

Non mi pare che sia il caso che lo Stato assuma anche l'onere per gli interessi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Roda e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 del disegno di legge. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

ZANNINI, Segretario:

Art. 7.

In relazione al disposto di cui alla lettera a) dell'articolo 3, sono abrogate dalla data del 1º gennaio 1965 le seguenti norme concernenti la partecipazione dello Stato al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

- 1) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, secondo comma, articolo 17, sesto comma, ed articolo 34, ultimo comma; legge 26 novembre 1955, n. 1125, articolo 2;
- 2) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, terzo comma; legge 20 febbraio 1958, numero 55, articolo 13, secondo e terzo comma; legge 12 agosto 1962, n. 1338, articolo 19;
- 3) legge 26 ottobre 1957, n. 1047, articolo 11; legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 16 e 17;

- 4) legge 12 agosto 1962, n. 1339, articolo 6;
- 5) legge 13 marzo 1958, n. 250, articolo 11, lettera b), limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Gli oneri a carico dello Stato di cui all'articolo 59, lettere a) e c) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'articolo 35, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli oneri a carico dello Stato di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono trasferiti, a decorrere dall'esercizio 1965, a carico delle assicurazioni obbligatorie interessate.

(È approvato).

Art. 8.

Il titolare di più pensioni a carro delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1 ha diritto ad una sola pensione sociale.

La pensione sociale non spetta:

- a) ai titolari di pensioni supplementari disciplinate dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
- b) ai titolari di più pensioni di cui almeno una a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione.

(È approvato).

Art. 9.

Le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi a norma del titolo II, capo I, della presente legge sono diminuite dell'importo della pensione sociale, di cui al precedente articolo 1.

Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 8, la diminuzione è ef-

Assemblea - Resoconto stenografico

7 Luglio 1965

fettuata in proporzione all'ammontare delle singole pensioni.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Dopo l'articolo 9 il senatore Fiore, insieme ad altri senatori, ha proposto di inserire un Capo I-bis composto di otto articoli.

Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

CAPO I-bis

Nuova disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 9-bis.

« Nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la gestione base è soppressa ed è assorbita dal Fondo adeguamento pensioni.

I contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per il Fondo adeguamento delle pensioni, vigenti all'entrata in vigore della presente legge, sono sostituiti da un unico contributo. L'importo del contributo base relativo alla pensione, che resta a carico dei datori di lavoro, viene trasformato in contributo percentuale sulle retribuzioni nella misura dello 0,30 per cento con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Con lo stesso decreto si provvede alla regolamentazione delle quote del contributo base relativo all'assicurazione tubercolosi, disoccupazione, nonchè per la assistenza agli orfani dei lavoratori ».

FIORE, BITOSSI, DI PRISCO;

Art. 9-ter.

« Il 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni di ciascun esercizio, al netto delle somme trasferite al Fondo sociale ai sensi dell'articolo 3 lettera d), è destinato alla costituzione di una speciale riserva, qualora le entrate superino le spese di esercizio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la percentuale suddetta è ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni. Analogamente si provvede alla sospensione dell'accantonamento ove l'ammontare raggiunga il 20 per cento. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno a cui si riferiscono nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

L'articolo 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è abrogato. Gli eventuali avanzi di gestione sono utilizzabili soltanto per le spese relative ai trattamenti di pensione della gestione stessa ».

FIORE, BITOSSI, DI PRISCO;

Art. 9-quater.

« L'assicurato ha diritto alla pensione di vecchiaia anche se — pur non avendo compiuto l'età pensionabile — possa far valere un periodo anche non continuativo di occupazione di almeno 25 anni e non sussista un rapporto di lavoro dipendente.

I limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia sono ridotti di 5 anni, oltre che nei casi già previsti dalle leggi precedenti, per i lavoratori appartenenti a categorie la cui attività comporti lavorazioni pesanti o nocive e siano stati addetti ad esse almeno 5 anni consecutivi oppure 10 anni se discontinui.

7 Luglio 1965

Le predette lavorazioni pesanti o nocive sono determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le Confederazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori.

Ai fini del trattamento di pensione sono assimilati a periodo di occupazione i seguenti periodi:

- a) disoccupazione involontaria;
- b) servizio militare per chiamata o per richiamo alle armi o per servizi equiparati;
- c) sospensione del lavoro con cessazione o riduzione della retribuzione;
- d) inabilità temporanea derivante da infortunio o da malattia professionale nonchè da ogni altra malattia anche di natura tubercolare;
- e) astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza o puerperio.

Ai fini della quota di pensione a carico del Fondo adeguamento pensioni, la somma dei periodi predetti non può superare il terzo del periodo di effettiva occupazione considerato ai fini del trattamento di pensione.

I periodi di cui sopra non possono essere assimilati a periodo di occupazione ai fini di cui al quarto comma del presente articolo qualora siano utilizzati come periodi di assicurazione in altri trattamenti di previdenza».

Di Prisco, Fiore, Farneti Ariella, Roda;

Art. 9-quinquies.

« È considerato invalido chiunque per infermità o difetto fisico o mentale, abbia perduto almeno per il 50 per cento la capacità di lavoro in modo permanente, oppure abbia ridotta, per gli stessi motivi, di almeno la metà, in modo permanente, la sua capacità di guadagno in occupazioni confacenti alla sua attitudine.

Per capacità di guadagno si intende la effettiva e non solo teorica possibilità di conseguire su un mercato di lavoro libero un compenso continuativo, corrispondente alla propria posizione sociale, al proprio stato fisico, al proprio sesso, alla propria età, mediante una attività lavorativa, e ciò senza

incorrere fisicamente in danni e in rischi particolari, attuali, potenziali o da previsione, senza bisogno di orari più prolungati o eccezionali, nè di apprendistato nuovo, nè di spostamenti inconsueti, senza lesione al decoro, alla morale, ai propri legami familiari.

La riduzione della capacità di guadagno è considerata nel senso che debba persistere per un periodo di tempo non breye o per un periodo di cui non si possa prevedere la cessazione e in riferimento non alla sola invalidità fisica, ma al complesso di condizioni che determinano l'incapacità al guadagno ».

FIORE, BOCCASSI, DI PRISCO;

Art.9-sexies.

« L'ammontare della pensione annua è determinato in misura pari al 2 per cento della retribuzione media annua relativa agli ultimi tre anni di attività lavorativa e per ogni anno di anzianità assicurativa calcolata in base a quanto stabilito al precedente articolo 9-quater, fino ad un massimo dell'80 per cento della retribuzione stessa.

La pensione di invalidità non può essere inferiore al 60 per cento della retribuzione media annua relativa agli ultimi tre anni di attività lavorativa ».

FIORE, DI PRISCO;

Art. 9-septies.

« Per le pensioni con decorrenza dal 1º luglio 1965, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione è quella complessiva di fatto percepita — a qualsiasi titolo, sia in natura che in danaro — dall'assicurato negli ultimi tre anni di occupazione. Qualora il lavoratore non abbia prestato la propria opera per gli interi tre anni per i casi previsti dall'articolo 9-quater comma terzo, la retribuzione media giornaliera percepita per il periodo di effettivo lavoro è attribuita anche ai suddetti periodi, ai fini della determinazione della pensione annua.

Qualora la retribuzione annua, presa a base per il calcolo della pensione non com-

7 Luglio 1965

prenda la 13^a mensilità, tale retribuzione è sempre aumentata di un dodicesimo.

In ogni caso la retribuzione non può essere inferiore a quella stabilita da leggi, contratti collettivi di lavoro o regolamenti per il settore, la categoria e la qualifica riguardante i lavoratori interessati, ivi compresi quelli dell'agricoltura, nè superiore ad essa del 30 per cento. Per i lavoratori non tutelati da contratti collettivi di lavoro valgono le tariffe contenute nei contratti collettivi di settore, categoria e qualifiche similari.

Mediante accordi nazionali, territoriali o aziendali tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, possono essere stabilite retribuzioni da prendere come base ai fini della determinazione delle pensioni di cui al precedente articolo 9-sexies.

Qualora la retribuzione presa a base per la determinazione delle pensioni, non riguardi il triennio immediatamente precedente a quello di costituzione della pensione stessa, la retribuzione predetta deve essere rivalutata ai sensi del primo comma del successivo articolo 10.

Qualora la retribuzione degli ultimi tre anni determinata ai sensi del presente articolo risulti inferiore alla media delle retribuzioni percepite nella vita lavorativa, aggiornata secondo quanto stabilito dal precedente comma, per il calcolo della pensione si considera tale ultima retribuzione media.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in accordo con le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori, per particolari categorie di lavoratori, per località o per l'intero territorio nazionale, può stabilire, di anno in anno, retribuzioni convenzionali valevoli anche ai fini del calcolo della pensione e periodi di occupazione convenzionali ».

DI PRISCO, FIORE;

Art. 9-octies.

« Tutte le pensioni liquidate a partire dal 1º luglio 1965 sono corrisposte in tredici mensilità ».

Zanardi, Fiore, Roda:

Art. 9-novies.

« L'assicurato che presenta domanda di pensione per invalidità può essere sottoposto ad accertamento sanitario.

Qualora da tale accertamento risulti la possibilità, per un periodo massimo di due anni, di eliminare o ridurre a meno di un quinto la invalidità dell'assicurato così come intesa all'articolo 9-quinquies della presente legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alle cure necessarie, previo consenso dell'assicurato stesso.

Per tutto il periodo della cura all'assicurato è dovuta una indennità giornaliera pari al 60 per cento della retribuzione considerata ai sensi dell'articolo 9-septies della presente legge con l'integrazione degli assegni familiari di cui al successivo articolo 21.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà richiedere agli enti di previdenza malattia di provvedere mediante apposite convenzioni alla organizzazione dei servizi e alla erogazione delle prestazioni per la prevenzione contro l'invalidità e il recupero degli invalidi ».

DI PRISCO, BOCCASSI, FIORE.

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha chiesto di illustrare l'articolo 9-bis. Ne ha facoltà.

FIORE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con questo articolo si inizia una serie di articoli da noi proposti che costruiscono la riforma del sistema previdenziale.

Ma questo articolo può essere approvato anche indipendentemente dall'agganciamento, di cui discorreremo tra poco, delle pensioni alle retribuzioni, cioè questo articolo vuole eliminare una anomalia esistente oggi nel sistema pensionistico.

Noi abbiamo due Fondi: il Fondo adeguamento pensioni, che è retto a ripartizione, ed abbiamo il Fondo pensioni base che è retto a capitalizzazione.

Noi proponiamo che il Fondo adeguamento pensioni e il Fondo pensioni base si fondano costituendo un Fondo solo, e che si trasformi il valore della marca assicurativa in una percentuale del salario, dello stipenAssemblea - Resoconto stenografico

7 Luglio 1965

dio, cioè, così come si fa per il Fondo adeguamento pensioni in cui si stabilisce una aliquota sul salario che devono pagare i lavoratori e i datori di lavoro, noi proponiamo, per sostituire il valore della marca assicurativa, un'aliquota dello 0,30 per cento sul salario a carico del datore di lavoro. Diciamo a carico del datore di lavoro perchè oggi il valore della marca assicurativa è a suo carico.

In questo modo noi semplificheremo il sistema. L'onorevole Ministro sa quale bailamme ci sia in questo momento nell'Istituto della previdenza sociale proprio nel settore delle marche assicurative; sa quanto sia costoso questo servizio e quanto personale sia necessario per la tenuta delle posizioni singole nell'assicurazione. Noi, ripeto, pensiamo in questo modo di semplificare il nostro sistema previdenziale avviandoci verso la realizzazione di un sistema veramente moderno.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O , relatore. La Commissione è contraria. Il provvedimento governativo mantiene l'attuale sistema per il calcolo delle pensioni e per le contribuzioni, quindi per la parte capitalizzazione e per la parte Fondo adeguamento pensioni a ripartizione. Intendiamo che si mantenga questo sistema e non possiamo accogliere l'emendamento del senatore Fiore.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Non si tratta, onorevole Presidente, di semplificare soltanto, come ha chiarito o ha creduto di limitarsi a chiarire il presentatore dell'emendamento; si tratta di innovare al sistema facendo sparire la contribuzione di base che ancora serve per contabilizzare, per computare la pensione. Se dovesse sparire questa posizione di base non avremmo, in questo momento, altro criterio da sostituire. Per-

tanto il Governo è contrario; perchè l'emendamento scalzerebbe la base stessa sulla quale poggia il sistema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9-bis presentato dai senatori Fiore, Bitossi e Di Prisco. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Fiore, insiste sugli altri articoli aggiuntivi?

FIORE. Onorevole Presidente, il nostro emendamento 9-quater fissa in 25 anni il periodo di occupazione necessario per avere diritto alla pensione, e quindi detto emendamento potrebbe essere accolto anche indipendentemente dal fatto che vi sia o non vi sia un sistema piuttosto che un altro.

Vi sono poi l'articolo 9-sexies e l'articolo 9-quinquies, che potrebbero, se l'onorevole Presidente è d'accordo, essere abbinati all'articolo 32 concernenti la delega, perchè la delega viene chiesta soprattutto per l'invalidità, e nell'emendamento 9-quinquies noi definiamo come deve essere considerata l'invalidità e in quali termini i medici dell'INPS devono determinare la perdita di capacità lavorativa o la perdita di capacità di guadagno.

PRESIDENTE. L'articolo 9-ter si deve intendere precluso. Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare l'articolo 9-quater.

D I P R I S C O . Signor Presidente, bene ella ha fatto a considerare ancora in vita l'articolo 9-quater, in quanto tratta di un problema che rientra nel quadro generale della discussione, del problema cioè relativo all'anzianità assicurativa maturata la quale riteniamo possa essere concessa la pensione di vecchiaia.

Il primo comma dell'articolo parte dalla considerazione che un lavoratore, indipendentemente dall'età pensionabile, possa far valere il diritto alla pensione quando abbia un periodo anche non continuativo di occupazione di almeno 25 anni e non sussista in quel momento un rapporto di lavoro dipendente. Ciò avuto riguardo soprattutto a

7 Luglio 1965

quei lavoratori che nelle zone più depresse del nostro Paese non hanno un lavoro a carattere continuativo. Penso ai braccianti e agli stessi operai del Mezzogiorno, i quali interrompono per diversi periodi dell'anno il rapporto di lavoro, indipendentemente dalla loro volontà. Ecco perchè riteniamo giusto porre il principio della fissazione di almeno 25 anni di lavoro.

Peraltro questi anni noi li vorremmo ridotti di altri 5 anni, nel secondo comma, per alcune lavorazioni nocive e pesanti già previste dalla legge. Nel terzo comma precisiamo che un accordo tra organizzazioni sindacali e Ministro condurrà alla determinazione delle lavorazioni pesanti e nocive, determinazione che, in relazione alle moderne tecniche che si introducono negli stabilimenti e al processo di applicazione nella produzione delle scoperte scientifiche, potrà essere ulteriormente aggiornata.

Ai fini, poi, del trattamento di pensione consideriamo come periodi figurativi assimilabili ai periodi di occupazione: la disoccupazione; il servizio militare per chiamata o per richiamo; la sospensione del lavoro, fenomeno purtroppo che in quest'ultimo anno è dilagato nel nostro Paese; l'inabilità temporanea derivata da infortunio o da malattia; l'astensione obbligatoria o facoltativa delle donne per gravidanza o puerperio. Preoccupati che la somma di questi periodi non superi il periodo di effettiva occupazione, abbiamo precisato nel comma successivo che essa non deve superare il terzo di detto periodo e che i periodi figurativi non possono essere utilizzati per altri fondi per i quali vi sia trattamento previdenziale.

L'articolo 9-quater, che abbiamo proposto, è pertanto tutto un insieme organico, che parte dalla premessa del primo comma, concernente il periodo di attività lavorativa, e si articola nei commi successivi, conferendo carattere unitario alla proposta che sottoponiamo al Senato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

VARALDO, relatore. La Commissione è contraria all'approvazione di questo

emendamento, che è stato del resto già respinto in Commissione.

Innanzi tutto il concedere la pensione con soli 25 anni di occupazione non continuativa non sembra giusto. Inoltre si parla di occupazione, neanche di periodo contributivo.

Per quel che riguarda l'abbassamento di altri 5 anni per determinati lavori, è questo un principio già adottato con legge particolare per i minatori. Se introduciamo questo principio finiremmo, indirettamente, per abbassare l'età del pensionamento, in quanto man mano si avrebbe un allargamento delle categorie che potrebbero avvalersi di detto principio.

Per quanto riguarda l'assimilazione al periodo di occupazione dei periodi di disoccupazione involontaria, indubbiamente è difficile valutare il costo di tale assimilazione.

Così, per quanto riguarda l'astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza o puerperio, per il periodo obbligatorio vale questo concetto di assimilazione, ma perchè si deve estendere a quello facoltativo? Non mi sembra giusto, e poi non si può valutare il costo di tale disposizione, che verrebbe a gravare, indirettamente, anche sui pensionati.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo non è favorevole, onorevole Presidente, a questo articolo, perchè attraverso esso si rivela la tendenza ad anticipare comunque l'età pensionabile, concependo sempre di più la pensione come rendita e sempre meno come trattamento spettante alla fine del lavoro.

Peraltro, il disegno di legge prevede, a un certo punto, delle particolari condizioni per il conseguimento della pensione di anzianità, condizioni che saranno oggetto di discussione in seguito. Il Governo, invece, non è assolutamente d'accordo sul criterio che si debba sganciare la prestazione, cioè la pensione, non solo dalla sussistenza dell'effettiva contribuzione, ma addirittura an-

7 Luglio 1965

che dall'esistenza dello stesso rapporto di lavoro, attraverso coperture figurative, od altri artifici, dei periodi vuoti; sicchè alla fine, poi, gli stessi 25 anni, che ad avviso del Governo sono troppo pochi per consentire il diritto alla pensione, finiscono con l'essere ridotti ulteriormente, sia per quanto riguarda l'età lavorativa vera e propria, sia per quanto riguarda la corrispondente contribuzione.

Per quanto riguarda la responsabilità che dovrebbe assumersi il Governo, di anticipare con proprio decreto di 5 anni l'età pensionabile, responsabilità che finora si è assunta il Parlamento attraverso leggi, il Governo non intende assumerla, proprio perchè sarebbe una responsabilità onerosa.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Non era mia intenzione prendere la parola, signor Presidente, ma la risposta del Ministro è stata veramente desolante. Cosa significa che noi vogliamo anticipare l'età del pensionamento e cosa significa « fine lavoro »?

Nell'emendamento è specificato: « e non sussista un rapporto di lavoro dipendente ». Cioè, al momento in cui non sussiste un rapporto di lavoro dipendente, si chiede la pensione.

Ma la cosa più grave è quella che riguarda la questione della disoccupazione involontaria. Onorevole Ministro, noi per ora abbiamo semplicemente riconosciuto la disoccupazione indennizzata. Lei sa che la disoccupazione indennizzata rappresenta circa un settimo della disoccupazione involontaria; e se vi sono oggi i minimi che conosciamo, lo si deve, ai grandi periodi di disoccupazione ed anche, onorevole Ministro, alle evasioni previdenziali. (Commenti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale).

Lei non può allargare le braccia! Oggi in Commissione abbiamo parlato dell'Ispettorato del lavoro ed abbiamo constatato perchè, malgrado la buona volontà e la solerzia dei funzionari dell'Ispettorato, questo non risponde alla funzione per cui è stato creato. Naturalmente, di fronte alle massicce evasioni, specialmente in tutto il meridione di Italia, lei allarga le braccia; ma quando ci sono queste evasioni il lavoratore arriva al limite di età pensionabile, non ha una posizione assicurativa o ha una posizione assicurativa scarsa, e lei, onorevole Ministro, gli dice che non ha diritto a pensione o ha diritto al minimo.

Non mi pare che questo sia onesto e sia corretto! Tutti i periodi di disoccupazione involontaria, quella che può essere documentata attraverso il libretto di lavoro, attraverso l'ufficio di collocamento, devono essere considerati periodi di occupazione agli effetti contributivi per la pensione. Altrimenti, creiamo veramente delle pensioni di miseria e di fame, e le creiamo volutamente.

Cosa altro c'è nel nostro emendamento? L'inabilità temporanea, l'astensione per gravidanza e puerperio. Nemmeno questo volete considerare, oggi, in un Paese civile? Onorevole Ministro, dica ai suoi funzionari di considerare i sistemi pensionistici dell'Olanda, del Belgio, della Francia (come vedete non parlo di Paesi socialisti, ma di Paesi del mondo occidentale) e si accorgerà che quanto noi sosteniamo con questo emendamento è già un fatto compiuto in quei Paesi.

Non basta perciò allargare le braccia o parlare di oneri; bisogna rispondere seriamente ad una questione che è di civiltà e di dignità del nostro Paese. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 9-quater proposto dai senatori Di Prisco, Fiore ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare l'articolo 9-quinquies.

FIORE. Per quanto riguarda la pensione di invalidità dell'INPS ci troviamo in questa situazione: una volta c'erano crite-

7 Luglio 1965

ri differenti per la determinazione del coefficiente di invalidità a seconda che si trattasse di impiegati, di operai, di donne; si è poi riusciti a mettere sullo stesso piano operai ed impiegati, mentre non si è ancora riusciti ad applicare lo stesso criterio per le donne. Con questo disegno di legge, noi creiamo una vera e propria discriminazione per quanto riguarda l'invalidità che è la parte più delicata del sistema pensionistico: infatti se l'invalido è impiegato, è sufficiente che gli si riscontri una perdita del 50 per cento della capacità di guadagno per avere diritto alla pensione; se invece si tratta di un operaio deve aver perduto il 66 per cento della capacità di guadagno per aver diritto alla pensione. Non comprendiamo perchè debba esserci questa sperequazione tra l'operaio e l'impiegato. Quando si è affetti da una malattia, quando si è in condizioni invalidanti, evidentemente la percentuale di capacità lavorativa o di guadagno perduta è uguale sia per l'operaio che per l'impiegato. Noi riteniamo pertanto che per la determinazione della capacità di guadagno, come dovrebbe essere correttamente intesa anche dai regolamenti dell'INPS, che però non sempre sono applicati come dovrebbero, sia indispensabile tener conto di vari elementi relativi alla posizione sociale, al sesso, all'età, ma anche alla possibilità di trovare una determinata occupazione in un determinato mercato di lavoro. È per questo che noi con il nostro emendamento indichiamo i criteri principali per la determinazione della pensione di invalidità, rapportando la perdita della capacità di guadagno sia dell'operaio che dell'impiegato al 50 per cento e stabilendo poi che cosa si intende per capacità di guadagno che è cosa diversa dalla capacità lavorativa, perchè si può non aver perso il 50 per cento di capacità lavorativa, ma si può aver perso, avuto riguardo a quel determinato paese, a quella determinata professione, a quel determinato mestiere, una maggiore percentuale di capacità di guadagno.

Dobbiamo allora fissare chiaramente che cosa intendiamo per capacità di guadagno, e nel nostro emendamento noi ci siamo attenuti ai criteri che normalmente sono adottati nel campo previdenziale, sia italiano che estero.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O, relatore. L'argomento della pensione di invalidità nel disegno di legge è trattato all'articolo 32, là dove si dà una particolare delega al Governo. Non mi sembra perciò opportuno parlare di questo argomento ora; ritengo che la materia sia tale da poter essere meglio sviluppata in sede di esame di articolo 32, concernente la delega al Governo.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'esame dell'articolo 9-quinquies viene allora rinviato e sarà ripreso in sede di esame dell'articolo 32.

Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare l'articolo 9-sexies, nel quale, peraltro, devono essere soppresse, nel primo comma, le parole: « calcolata in base a quanto stabilito al precedente articolo 9-quater », poichè il Senato ha respinto tale articolo aggiuntivo.

FIORE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi attribuiamo a questo emendamento una grande importanza; direi che è l'emendamento fondamentale. Infatti il principio che esso contiene è fondamentale per tutti i sistemi pensionistici del mondo. Anche pochi giorni or sono, proprio il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha fatto pervenire in Commissione un disegno di legge, che la Commissione stessa stamane ha approvato in sede deliberante. Tale disegno di legge prevede che la pensione costituisce una aliquota della retribuzione e che corrisponde al 75 per cento della mensilità media degli ultimi 12 mesi di lavoro. Mi riferisco al disegno di legge, ormai legge, relativo al Fondo speciale per la gente dell'aria.

Noi chiediamo ora che anche per la previdenza sociale venga stabilita questa cor-

7 Luglio 1965

relazione fra pensione e retribuzione e che per ogni anno di lavoro si accrediti il 2 per cento in modo che dopo 40 anni di lavoro si giunga ad una pensione che corrisponda all'80 per cento della retribuzione. Per le pensioni di invalidità chiediamo che tale percentuale sia del 60 per cento. In sostanza noi vogliamo che il lavoratore, quando giunge al limite d'età, non abbia davanti a sè lo spettro della fame e della miseria. Quando il lavoratore cessa di lavorare con un salario, per esempio di 60 o 70 mila lire al mese, non deve avere davanti a sè la prospettiva di una pensione di 18 o 20 o 22 mila lire al mese; deve avere come pensione una aliquota della retribuzione media magari dell'ultimo triennio. Potremo stabilire, a questo proposito, il numero degli anni, ma in ogni modo dobbiamo far sì che con la pensione il lavoratore possa continuare a condurre lo stesso tenore di vita che conduceva negli ultimi giorni di lavoro e che non faccia un salto nella miseria.

Ecco che cosa significa questo nostro emendamento: significa dare a tutto il mondodel lavoro una garanzia per il domani. Non vogliamo che vi siano ancora pensioni di fame, non vogliamo che vi siano ancora dei vecchi senza pensioni, non possiamo continuare a fabbricare i minimi di pensione. Vogliamo, con questo emendamento, sistemare veramente il settore pensionistico italiano dando a tutti i cittadini, impiegati od operai, la garanzia che non è necessario fuggire dall'assicurazione obbligatoria e formarsi dei Fondi speciali per avere un migliore trattamento, ma che basta rimanere nell'assicurazione sociale obbligatoria per avere un trattamento adeguato al proprio salario od al proprio stipendio. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

DI PRISCO. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, noi abbiamo dato la nostra adesione a questo emendamento per diverse considerazioni. In primo luogo perchè apparteniamo ad un'organizzazione sindacale che questo criterio ha sostenuto da tempo, fin da lon-

tani convegni, e che ha fatto poi di questo criterio, nelle ultime risoluzioni anche congressuali, un punto fermo di rivendicazione. In secondo luogo perchè in occasione del dibattito avvenuto al CNEL sul progetto quinquennale di programmazione, le organizzazioni sindacali della CGIL, della CISL e della UIL, su questo punto, hanno trovato un accordo perfetto, tant'è che, nella proposta di modifica del paragrafo 20 del titolo VII del programma quinquennale, hanno stabilito unanimemente la percentuale del 2 per cento della retribuzione come criterio per il calcolo della pensione annua, e quella del 60 per cento come criterio per il calcolo della pensione di invalidità. Ora, in considerazione di questo contributo che hanno dato le organizzazioni sindacali più rappresentative del nostro Paese - e quindi aderendo a quella che è una necessità assoluta, una possibilità, e, noi diciamo, una realtà - e in considerazione del fatto che il rapportare una percentuale agli anni lavorativi è cosa giusta anche per i dipendenti della previdenza sociale, noi riteniamo di tener fede agli impegni presi con i lavoratori in attività lavorativa sostenendo questo emendamento e invitando il Senato a votare a suo favore.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

V A R A L D O , relatore. Ho già detto ieri nella replica ed ho affermato anche nella relazione che la maggioranza della Commissione comprende il valore di questo principio, ma che essa non ritiene che possa ancora realizzarsi l'introduzione del principio medesimo, che porterebbe, tra l'altro, a delle sperequazioni notevoli fra le pensioni dei vecchi e quelle dei nuovi pensionati. Questo sarebbe uno dei motivi che creerebbe delle difficoltà. Comunque, indipendentemente da questo, non esistono le condizioni tecniche per poter adottare, in questo momento, questa norma.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

Assemblea - Resoconto Stenografico

7 Luglio 1965

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Onorevole Presidente, ieri, nella replica alla fine della discussione generale, ho avuto l'onore di ricordare i motivi di diritto e di fatto, di ordine tecnico e di ordine finanziario, inerenti alla situazione del sistema tuttora vigente, per i quali, in questo momento, ho ritenuto di non poter accettare il principio che qui viene enucleato. Ho anche dimostrato, però, almeno ritengo di avere dimostrato, nella mia replica, che ci avviamo, con la nuova impostazione data dal disegno di legge, a superare certe difficoltà che il sistema presenta. Tali difficoltà sono anzitutto quelle di un sistema contributivo sperequato che non è correlato al sistema delle prestazioni, e quelle di un eccessivo peso di ordine assistenziale che grava su un sistema puramente previdenziale: difficoltà queste che tutte non ci consentono di accettare in questo momento il principio posto dall'emendamento.

Onorevole Presidente, onorevoli senatori, io sono d'avviso che dobbiamo fare uno sforzo comune affinchè, in prospettiva, questo principio sia accolto. Devo però dichiarare, fin da questo momento, che tale principio deve essere accolto su basi diverse da quelle che ci vengono offerte dall'emendamento 9-sexies, testè illustrato dai senatori Fiore e Di Prisco; cioè, con criteri diversi da quelli in base ai quali, sganciando i 40 anni di attività lavorativa da qualsiasi contribuzione o, comunque, non facendo riferimento alla contribuzione e alla necessità di adeguare il sistema contributivo a quello delle prestazioni, si desidera senz'altro, direi quasi meccanicamente, la correlazione tra il livello di pensione dopo 40 anni di attività lavorativa rapportato al livello della media della retribuzione dell'ultimo triennio. Ritengo, invece, che vi debba essere il criterio della contribuzione, unito a quello della attività lavorativa: ritengo che si debba, conseguentemente, rivedere anche il sistema contributivo, in modo da avere meno sorprese nel sistema, quando questo principio fosse realizzato. Ecco perchè, onorevole Presidente e onorevoli senatori, ritengo che in questo momento il massimo sforzo di

buona volontà che si possa fare è quello di introdurre fra i criteri direttivi della delega anche questo criterio ancorato a questi presupposti, ai quali ho accennato, in modo tale che il criterio stesso sia da realizzare entro due anni, termine che rappresenta appunto il termine di scadenza della delega prevista dall'articolo 32.

Per tali motivi il Governo, per la natura dei principi che sono elencati nell'emendamento, ed essendo l'emendamento, fuori dell'ambito della delega, rivolto a diventare norma immediatamente cogente, per questi motivi il Governo è contrario, ma si riserva, in sede di discussione dell'articolo 32, di accettare altri emendamenti che si ispirino ai criteri testè anticipati.

GAVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

G A V A . Il Gruppo democratico cristiano dichiara che voterà contro questo emendamento, perchè voterà a favore dell'emendamento firmato dai senatori Zane, Bermani e Viglianesi afferente all'articolo 32 del disegno di legge. (Commenti dall'estrema sinistra).

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . A nome del Gruppo del Movimento sociale italiano, in armonia con l'atteggiamento che abbiamo preso nella relazione di minoranza, dichiariamo di votare a favore di questo emendamento. Ciò rimanga come una protesta, e come un'affermazione dell'aspirazione ad una pensione che abbia un legame stretto e indiscutibile con la retribuzione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Comunico che dal prescritto numero dei senatori è stato

7 Luglio 1965

richiesto che la votazione sull'articolo 9-sexies proposto dai senatori Fiore e Di Prisco sia fatta a scrutinio segreto.

Preciso che il testo dell'articolo sul quale si vota è il seguente:

« L'ammontare della pensione annua è determinato in misura pari al 2 per cento della retribuzione media annua relativa agli ultimi tre anni di attività lavorativa e per ogni anno di anzianità assicurativa fino ad un massimo dell'80 per cento della retribuzione stessa.

La pensione di invalidità non può essere inferiore al 60 per cento della retribuzione media annua relativa agli ultimi tre anni di attività lavorativa ».

Indico la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Agrimi, Aimoni, Ajroldi, Albarello, Alberti, Angelili, Angelini Armando, Angelini Cesare, Arnaudi, Azara,

Baldini, Banfi, Baracco, Barontini, Bartolomei, Basile, Battaglia, Battino Vittorelli, Bellisario, Bera, Bergamasco, Berlingieri, Bermani, Bernardi, Bernardinetti, Bertoli, Bertone, Bettoni, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bolettieri, Bonacina, Bonadies, Bonafini, Bosco, Bosso, Braccesi, Brambilla, Bronzi, Bufalini, Bussi,

Cagnasso, Canziani, Caponi, Carelli, Carubia, Carucci, Caruso, Cassini, Cataldo, Celasco, Cerreti, Ceschi, Cingolani, Cipolla, Colombi, Compagnoni, Conte, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici,

D'Andrea, D'Angelosante, Darè, De Luca Angelo, De Luca Luca, Deriu, Di Paolantonio, Di Prisco, Di Rocco, Donati,

Fabiani, Fabretti, Farneti Ariella, Fenoaltea, Ferrari Giacomo, Ferretti, Ferroni, Fiore, Florena, Focaccia, Forma, Fortunati, Francavilla, Franza, Gaiani, Garlato, Gatto Eugenio, Gatto Simone, Gava, Genco, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giorgi, Giraudo, Giuntoli Graziuccia, Granata, Granzotto Basso, Grassi, Grava, Grimaldi, Guanti,

Indelli.

Jannuzzi, Jodice,

Kuntze,

Lessona, Limoni, Lo Giudice, Lombardi, Lorenzi,

Macaggi, Maccarrone, Maggio, Magliano Giuseppe, Maier, Mammucari, Marchisio, Maris, Martinelli, Martinez, Massobrio, Medici, Mencaraglia, Merloni, Messeri, Micara, Milillo, Militerni, Minella Molinari Angiola, Molinari, Monaldi, Moneti, Monni, Montagnani Marelli, Morabito, Morandi, Moretti, Morino, Morvidi, Murdaca,

Nencioni, Nenni Giuliana,

Orlandi,

Pace, Pafundi, Pajetta Giuliano, Palermo, Parri, Pecoraro, Pelizzo, Pellegrino, Perna, Perrino, Pesenti, Petrone, Pezzini, Piasenti, Picardi, Picchiotti, Pignatelli, Pinna, Piovano, Pirastu, Poët, Polano,

Restagno, Roasio, Roda, Roffi, Romagnoli Carettoni Tullia, Romano, Rosati, Rotta, Rovella, Rovere, Russo,

Salari, Salati, Salerni, Samaritani, Samek Lodovici, Santero, Scarpino, Schiavetti, Schiavone, Schietroma, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Sibille, Simonucci, Spasari, Spataro, Spezzano, Spigaroli, Stefanelli, Stirati,

Tedeschi, Terracini, Tiberi, Tolloy, Tomassini, Tomasucci, Tortora, Trabucchi, Traina, Trebbi, Tupini,

Valenzi, Valmarana, Varaldo, Vecellio, Venturi, Vergani, Viglianesi,

Zaccari, Zampieri, Zanardi, Zane, Zannier, Zannini, Zelioli Lanzini, Zenti, Zonca.

Sono in congedo i senatori:

Bartesaghi, Chabod, Cittante, Pajetta Noè, Pasquato, Rendina.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

Assemblea - Resoconto stenografico

7 Luglio 1965

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul-

l'articolo aggiuntivo 9-sexies proposto dai senatori Fiore e Di Prisco:

Senatori votanti								
Maggioranz	a						115	
Favorevoli							99	
Contrari	_		_				130	

Il Senato non approva.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Proseguiamo nell'esame degli emendamenti presentati. L'articolo 9-septies proposto dai senatori Di Prisco e Fiore e l'articolo 9-octies proposto dai senatori Zanardi, Fiore e Roda sono preclusi dalle precedenti votazioni.

L'articolo 9-novies proposto dai senatori Di Prisco, Boccassi e Fiore, in quanto tratta questioni relative all'invalidità, deve essere accantonato e, come l'articolo 9-quinquies, sarà discusso in sede di articolo 32.

Passiamo all'articolo 10. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

CAPO II

Rivalutazione automatica delle pensioni

Art. 10.

A decorrere dall'anno 1965, gli avanzi di esercizio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni sono utilizzati per la rivalutazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

La rivalutazione ha luogo tutte le volte che, a chiusura dell'esercizio finanziario, risulti un avanzo annuale di gestione, al netto delle riserve, la cui misura superi il 5 per cento dell'importo delle rate di pensione pagate nell'anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, aumentate dell'importo delle corrispondenti rate a carico del Fondo sociale e dell'importo delle rate di pensione base.

La rivalutazione si attua maggiorando il coefficiente di adeguamento e la misura dei trattamenti minimi secondo il rapporto che risulta dividendo l'ammontare dell'avanzo indicato nel comma precedente per l'ammontare complessivo delle rate di pensione indicato nello stesso comma.

La rivalutazione automatica delle pensioni comporta la corrispondente variazione delle classi di retribuzione di cui alle tabelle A e B n. 1, allegate alla presente legge.

Negli anni in cui l'avanzo di gestione non raggiunga la percentuale di cui al secondo comma, si darà luogo alla erogazione *una tantum*, a favore dei pensionati del Fondo adeguamento pensioni, dell'avanzo predetto.

Le variazioni di cui al terzo ed al quarto comma del presente articolo hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo all'esercizio in cui risulta verificata la condizione indicata nel secondo comma. A tali variazioni si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Assemblea - Resoconto stenografico

7 Luglio 1965

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Brambilla, Fiore, Bitossi e Di Prisco. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

« Sostituire il primo comma con i seguenti:

"Tutte le pensioni sono annualmente adeguate in proporzione diretta alle variazioni dell'indice dei salari medi nazionali, quando tali variazioni ammontino ad almeno il 4 per cento.

Le norme di cui al precedente comma si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della presente legge "».

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I O R E . Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione su un fatto che tutti abbiamo constatato. I pensionati hanno avuto l'ultimo aumento con la legge n. 1338 del 1962; da allora il costo della vita è aumentato e tutte le categorie di lavoratori ed anche i pensionati statali ed altre categorie di pensionati hanno avuto dei miglioramenti, sia pure inadeguati, in base appunto all'aumentato costo della vita, mentre i pensionati della Previdenza sociale non hanno ricevuto neanche un soldo perchè essi non dispongono del congegno della scala mobile.

È dunque avvenuto questo fatto, assai strano: mentre il Fondo adeguamento pensioni si arricchiva proprio in funzione della scala mobile che veniva applicata ai salari ed agli stipendi dei lavoratori in attività di servizio, cioè mentre aumentava l'indennità di contingenza e quindi la percentuale sul salario che veniva versata al Fondo sia da parte dei lavoratori sia da parte dei datori di lavoro, e mentre il costo della vita continuava ad aumentare, le pensioni della Previdenza sociale non solo non aumentavano, ma diminuivano in quanto perdevano potere d'acquisto. Infatti con 12 o

15 mila lire al mese nel 1963, nel 1964 e nel 1965 si acquistava e si acquista di meno rispetto al 1962. Questa è veramente una cosa assurda, oltre che inumana, tanto più che i soldi c'erano: bisognava utilizzarli per i pensionati. Questo invece non si è fatto, e ciò ha portato in gran parte a quell'arricchimento del Fondo, a quei 1.000 miliardi, di cui il Governo, anzichè per migliorare le condizioni dei pensionati, si è giovato per altri usi; ha portato a quei fortissimi avanzi di gestione che sono stati costituiti non soltanto in virtù degli scatti di scala mobile ma anche per gli aumenti delle retribuzioni che si sono realizzati in rapporto al progresso civile del Paese.

Qual è allora il rimedio naturale, efficace e, direi, corretto?

È quello di far sì che d'ora in poi ogni volta che aumentino le retribuzioni (e le retribuzioni possono aumentare non solo per l'indennità di contingenza, ma per lo stesso progresso economico e civile del Paese), per cui i lavoratori in attività di servizio vengano a percepire salari maggiori, si aumentino in proporzione anche le pensioni. Proponiamo che ciò avvenga quando l'aumento retributivo raggiunga il 4 per cento rispetto alla data di entrata in vigore della legge. Non vedo come da ciò possa derivare un danno al Fondo adeguamento pensioni. Infatti, mentre il Governo, secondo il suo disegno di legge, versa al Fondo una cifra fissa, noi proponiamo che si mantenga il versamento in percentuale. È evidente che, se il 19 per cento di 1.000 lire rappresenta luna determinata cifra, il 19 per cento di 1.800 lire rappresenta una cifra maggiore.

Tutte le volte, quindi, che le retribuzioni aumentano, bisogna automaticamente aumentare le pensioni. Non bisogna, cioè, far languire i pensionati nella miseria aspettando che si elabori, si discuta e si approvi una nuova legge. Col metodo e col sistema che noi proponiamo avverrebbe immediatamente l'adeguamento delle pensioni al miglioramento delle retribuzioni e quindi al costo della vita. Questa è la ragione per la quale manteniamo questo emendamento.

Ora, onorevole Presidente, poichè mi è stata data la parola per illustrare l'emenda-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

mento proposto, mi permetta di parlare dell'articolo 10 del testo proposto dal Governo, che è collegato a tale emendamento e di illustrarne l'inconsistenza. Infatti, in tanto presento l'emendamento in quanto voglio modificare l'articolo 10 del disegno di legge governativo. Il testo originario del disegno di legge governativo, che poi è stato in parte modificato in Commissione, stabiliva che tutte le volte che il Fondo adeguamento pensioni, dopo aver fatto naturalmente fronte ai suoi impegni relativi al pagamento delle pensioni ed al trasferimento al Fondo sociale della quota dovuta, avesse un avanzo di gestione, la cui misura superasse il 10 per cento dell'importo delle rate di pensione pagate nell'anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, aumentate dell'importo delle corrispondenti rate a carico del Fondo sociale e dell'importo delle rate di pensione base, sarebbe scattata la cosiddetta scala mobile, cioè si sarebbe dato ai pensionati un adeguamento. Abbiamo dimostrato in Commissione l'assurdità di questa disposizione, e abbiamo dimostrato che, perchè si verificasse l'evento dello scatto di questa provvidenza, si doveva superare il 1969 o si dovevano aumentare i contributi. Lo stesso onorevole Ministro, allora, ha offerto, nella replica che ha fatto in Commissione, di diminuire l'aliquota del 10 per cento. Pertanto, tale aliquota è stata portata al 5 per cento. Naturalmente, siccome non tutti gli anni vi può essere un avanzo di gestione del 5 per cento, il Ministro ha accettato che tutte le volte che vi fosse un avanzo di gestione dell'1, del 2 o del 3 per cento, si darà una erogazione una tantum. Tutto questo sistema farraginoso deriva non dall'aumentato costo della vita. non dall'aumento delle retribuzioni, ma dall'avanzo di gestione. Ora, l'avanzo di gestione, onorevole Ministro, non è determinato solo dal maggior gettito che confluisce al Fondo adeguamento pensioni: si pensi alle spese che ha il Fondo gestito dall'Istituto nazionale di previdenza sociale. Infatti. anche quando versavate il contributo al Fondo adeguamento pensioni, avete considerato a parte tutte le spese di amministrazione che sono di competenza del

Fondo stesso. È evidente, allora, che di fronte a questa vostra presa di posizione non voglio usare delle parole non parlamentari - veramente inconcepibile in un corretto sistema pensionistico, noi proponiamo l'agganciamento - come del resto si fa in tutti gli altri sistemi pensionistici - alla retribuzione. Si potrebbe comunque stabilire una data; si potrebbe, ad esempio, dire che, a partire dal 1965, tutte le volte che si verifichi un avanzo di gestione del 4 per cento, debba scattare a favore dei pensionati l'aumento. Naturalmente il secondo scatto avverrà quando, a partire dal primo. avremo un altro nuovo scatto del 4 per cento. Questo è un modo corretto di agire, in modo che non vi siano riserve mentali nè possibilità di escamotage.

Non basta. Lei, onorevole Ministro, dice che non vuol mantenere un soldo nel Fondo adeguamento pensioni. Del resto non potrebbe farlo, perchè lei nicorda che il Fondo adeguamento pensioni è un Fondo a ripartizione e lei non ha il diritto di mantenere un soldo perchè a fine anno, in base alle norme che regolano il sistema, o lei diminuisce i contributi o distribuisce le somme avanzate.

Appunto per evitare quello che è avvenuto nel passato e per garantire ai pensionati il potere d'acquisto della pensione, proponiamo questo emendamento all'articolo 10, che lega le pensioni alla dinamica delle retribuzioni.

DI PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D I P R I S C O . Onorevoli colleghi, questo emendamento è stato da noi proposto in considerazione del fatto che i pensionati della Previdenza sociale sono quelli che, in questi ultimi anni, hanno pagato di più, non essendo in possesso dello strumento della scala mobile ed essendo rimasti al trattamento del 1962.

Riteniamo che, dato che le contribuzioni vengono effettuate sulla base dei salari effettivamente percepiti dai lavoratori, sia giusto proporre questa norma, che cioè ogni variazione di almeno il 4 per cento del-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

l'indice dei salari medi nazionali provochi un aumento delle pensioni.

Riteniamo invece che il meccanismo suggerito dal Governo, sia pure con l'emendamento apportato dalla Commissione, non sia uno strumento adatto al fine che ci proponiamo di raggiungere.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

VARALDO, relatore. La Commissione si dichiara contraria all'emendamento.

Il provvedimento governativo prevede un sistema diverso per la rivalutazione automatica della pensione, un sistema basato sull'avanzo del Fondo di adeguamento.

A noi pare che questo sia un mezzo più sicuro, in quanto gli aumenti vengono accordati tutte le volte che c'è una reale possibilità mentre, con il sistema proposto dall'emendamento, ci potremmo trovare a dover applicare degli aumenti senza che il Fondo di adeguamento fosse in grado di sopportarli.

Il senatore Fiore ha accennato al passato. In passato accadeva che il Fondo adeguamento pensioni ricevesse più di quello che spendeva. Con il disegno di legge attuale questo non potrà più accadere.

Inoltre, il sistema proposto dall'emendamento potrebbe risultare più sfavorevole nel caso che avessimo una lievitazione dei salari indipendentemente dal costo della vita ed un aumento del monte salari per l'aumento dell'occupazione. Con il nostro sistema avremmo egualmente un aumento delle pensioni, con il vostro sistema questo aumento non ci sarebbe, rimanendo stazionario il costo della vita.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Onorevole Presidente, il senatore Fiore ha esattamente rievocato le vicende dell'articolo 10 quali si sono svolte in Commissione.

È esatto che il dispositivo di sicurezza per l'adeguamento automatico delle pensioni previsto dal disegno di legge del Governo è stato portato dal 10 al 5 per cento e poi è stato aggiunto in Commissione l'ultimo comma in base al quale, quando il 5 per cento riferito ad una sola gestione annuale non venga raggiunto, si dia luogo ad una erogazione una *tantum* insieme al pagamento della tredicesima mensilità alla chiusura della gestione.

Ora, quanto è successo in Commissione, come il senatore Fiore ha esattamente ricordato, dimostra come le accuse che vengono ripetute di voler noi accumulare fondi per distoglierli ad altre finalità siano assolutamente infondate. Io stesso in Commissione ho avuto modo e possibilità di affermare responsabilmente che desideravo che il sistema di ripartizione arrivasse alle estreme conseguenze, salve quelle misure di sicurezza che proprio in un sistema di ripartizione sono assolutamente indispensabili e inderogabili.

Ecco perchè in Commissione siamo arrivati consensualmente alle decisioni sfociate nel testo dell'articolo 10. Il Governo rimane fedele a quell'impostazione, perchè nella replica generale che ho pronunciato ieri mattina da questo microfono ho dimostrato quali siano i motivi di ordine generale e particolare, inerenti al sistema, che non ci consentono in questo momento di accettare un sistema vero e proprio di scala momile come quello che viene qui proposto a proposito della rivalutazione delle pensioni.

Fino a che il sistema previdenziale rimane nelle ben note condizioni che ieri, tanto nei profili storici quanto in quelli attuariali, ho avuto l'onore di illustrare al Parlamento, altro sistema di adeguamento non è possibile se non un dispositivo di sicurezza che dia da una parte ai lavoratori la garanzia che tutto verrà distribuito e nulla verrà distolto, dall'altra dia la sicurezza di non « sballare » come avverebbe se ci ponessimo sulla strada di facili pensamenti ma di difficili realizzazioni.

Pertanto il Governo rimane fedele all'impostazione dell'articolo 10 così come è stato modificato in Commissione col consenso del Governo stesso, e non accetta l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Brambilla, Fiore, Bitossi e Di Pri-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

sco, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Zane è stato proposto un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

« Sostituire il penultimo comma con il seguente:

"Negli anni in cui l'avanzo di gestione non raggiunga la percentuale di cui al secondo comma, ma una percentuale non inferiore all'1 per cento, si farà luogo all'erogazione una tantum, a favore dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, di una somma corrispondente all'avanzo predetto. L'erogazione sarà effettuata in coincidenza con il pagamento della 13^a mensilità"».

PRESIDENTE. Il senatore Zane ha facoltà di illustrare questo emendamento.

Z A N E . L'ultimo comma dell'articolo 10 è stato approvato dalla Commissione nel seguente testo: « Negli anni in cui l'avanzo di gestione non raggiunga la percentuale di cui al secondo comma, si darà luogo all'erogazione una tantum, a favore dei pensionati del Fondo adeguamento pensioni, dell'avanzo predetto ».

Con ciò si stabiliva che l'avanzo di gestione, qualunque esso fosse, avrebbe dovuto dare luogo all'erogazione una tantum a favore dei pensionati del Fondo adeguamento pensioni. Idealmente non si può non essere d'accordo su questo principio, sul principio cioè dell'integrale utilizzo degli avanzi di gestione che non raggiungano la misura del 5 per cento prevista al secondo comma dell'articolo 10.

Non si può peraltro non rilevare gli inconvenienti ai quali si andrebbe incontro approvando il comma nel testo predisposto dalla Commissione. Si stabilirebbe, cioè, l'obbligo di distribuire degli importi addirittura insignificanti che potrebbero rappre-

sentare in certi casi, per la modestissima loro entità, addirittura una derisione per i pensionati. Ecco perchè a mio avviso - e ritengo di avere con ogni probabilità anche il consenso di altri colleghi - è opportuno stabilire una modifica. Infatti con l'emendamento che ho l'onore di presentare preciso che: « Negli anni in cui l'avanzo di gestione non raggiunga la percentuale di cui al secondo comma, ma una percentuale non inferiore all'1 per cento, si farà luogo alla erogazione una tantum, a favore dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, di una somma corrispondente all'avanzo predetto. L'erogazione sarà effettuata in coincidenza con il pagamento della tredicesima mensilità ».

Con questo emendamento che modifica il precedente della Commissione, si stabilisce che si farà luogo all'erogazione una tantum quando l'avanzo di gestione raggiunga almeno l'1 per cento. Tutto ciò, ripeto, per evitare che si crei tutta una macchinosa contabilizzazione per importi addirittura insignificanti e quasi simbolici.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O , relatore. La maggioranza della Commissione è d'accordo con quanto ha detto il senatore Zane.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anche il Governo è d'accordo perchè preferisce quest'ultima formula a quella che è stata approvata in Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dal senatore Zane. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, che, con l'emendamento approvato, risulta così formulato: 323a SEDUTA

Assemblea - Resoconto stenografico

7 Luglio 1965

CAPO II

Rivalutazione automatica delle pensioni

Art. 10.

A decorrere dall'anno 1965, gli avanzi di esercizio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni sono utilizzati per la rivalutazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

La rivalutazione ha luogo tutte le volte che, a chiusura dell'esercizio finanziario, risulti un avanzo annuale di gestione, al netto delle riserve, la cui misura superi il 5 per cento dell'importo delle rate di pensione pagate nell'anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, aumentate dell'importo delle corrispondenti rate a carico del Fondo sociale e dell'importo delle rate di pensione base.

La rivalutazione si attua maggiorando il coefficiente di adeguamento e la misura dei trattamenti minimi secondo il rapporto che risulta dividendo l'ammontare dell'avanzo indicato nel comma precedente per l'ammontare complessivo delle rate di pensione indicato nello stesso comma.

La rivalutazione automatica delle pensioni comporta la corrispondente variazione delle classi di retribuzione di cui alle tabelle A e B n. 1, allegate alla presente legge.

Negli anni in cui l'avanzo di gestione non raggiunga la percentuale di cui al secondo comma, ma una percentuale non inferiore all'1 per cento, si farà luogo alla erogazione una tantum, a favore dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, di una somma corrispondente all'avanzo predetto. L'erogazione sarà effettuata in coincidenza con il pagamento della 13^a mensilità.

Le variazioni di cui al terzo ed al quarto comma hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo all'esercizio in cui risulta verificata la condizione indicata nel secondo comma. A tali variazioni si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Art. 11.

Il 5 per cento dei contributi riscossi per il fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun sercizio, al netto delle somme trasferite al Fondo sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera d), è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto dell'importo complessivo delle quote di pensione sociale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo, possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

L'articolo 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è abrogato.

PRESIDENTE. I senatori Brambilla, Fiore, Bitossi e Di Prisco avevano presentato un emendamento tendente a sopprimere l'articolo 11. Tale emendamento è stato ritirato ed in luogo di esso è stato presentato un emendamento sostitutivo a firma dei senatori Fiore, Boccassi, Scarpino, Brambilla, Vergani, Bera, Guanti ed altri. Si dia lettura di tale emendamento.

323^a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

ZANNINI, Segretario:

« Al secondo comma, sostituire alle parole: "un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto dell'importo complessivo delle quote di pensione sociale", le altre: "un ammontare pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni"».

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I O R E . Onorevole Presidente, se non erro l'onorevole Ministro aveva accettato che il 5 per cento diventasse il 3 per cento: ecco perchè non ho presentato al primo comma dell'articolo nessun emendamento. Al secondo comma ho presentato un emendamento perchè ci troviamo veramente di fronte a cose strabilianti. Credo che per la prima volta nel mondo economico, dove si parla di riserve, si proponga che si adotti un sistema come quello che viene proposto in questo articolo. È un sistema pazzesco che non risponde ad alcuno dei dettami normali.

Cosa è la riserva? La riserva significa questo: si accantona una parte dei contributi, una parte delle somme, per far fronte a un'eventenza straordinaria, cosicchè domani, qualora si presenti una deficienza qualsiasi — nel nostro campo, ad esempio, una deficienza di contributi, perchè il livello di occupazione è diminuito o perchè sono diminuiti i salari o perchè si verifica un gran numero di evasioni fiscali — ci sia almeno la riserva per poter pagare le pensioni. Ma la riserva ha anche un limite! Se questo limite non c'è, si perde il significato di riserva.

Sapete, onorevoli colleghi, come vuol fare la riserva l'onorevole Ministro e cosa propone questo disegno di legge? Intanto, si dice che il 5 per cento dei contributi è destinato alla costituzione di questa riserva; la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni. La riserva, cioè, deve raggiungere il doppio delle pensioni che si pagano ogni anno; non solo, ma anche il doppio della quota-parte che si paga al Fondo sociale. Questo è veramente pazzesco! È concepibile che si faccia una riserva tale che copra la somma di due anni di pensioni?

La riserva si fa in previsione di un evento straordinario, ma un evento straordinario non lo si può configurare nell'assenza completa, per due anni, di un qualsiasi versamento di contributi e quindi nell'assenza completa di incasso da parte del Fondo adeguamento pensioni. Posso capire una riserva del 15, del 20, del 30 per cento, a seconda delle Casse, a seconda delle istituzioni; ma non capisco che ci possa essere una riserva in misura tale da equivalere a due annualità di pensioni. Sarebbe come se una banca dovesse accantonare una riserva tale da coprire due volte il proprio normale fabbisogno.

Le riserve si costituiscono in una misura percentuale che consenta di far fronte a delle evenienze straordinarie; questa riserva, invece, verrebbe ad essere commisurata a tutto il fabbisogno del Fondo per due anni.

Con questo, onorevoli colleghi, ho spiegato il perchè del mio emendamento.

Per quanto riguarda la percentuale del 5 per cento, mi sembra che il Ministro abbia accettato di ridurla al 3 per cento; ma per quanto riguarda l'ammontare, e proprio per cercare di migliorare quell'aliquota, evidentemente non possiamo accettare la formulazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O, relatore. Solo in questo momento ho potuto vedere l'emendamento, ma devo dire che mi sembra eccessivo ridurre la quota da mandare a riserva quando la riserva abbia raggiunto solo il

7 Luglio 1965

10 per cento dell'importo complessivo. (Interruzione del senatore Trebbi).

R O D A . Allora, senatore Varaldo, faccia lei una controproposta, perchè dal 10 per cento al 200 per cento ce ne corre!

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anche a me l'emendamento viene presentato in questo momento; comunque devo dire che non bisogna confondere alcune questioni. La riserva, intanto, dal 5 per cento scende al 3 per cento; ma la riserva si verifica solo quando ci sono gli avanzi, perchè quando non ci sono gli avanzi, quando c'è il pareggio della gestione o quando si ha il disavanzo, la riserva non si verifica. Il 3 per cento di riserva, che viene fatto sugli avanzi...

SAMARITANI. La riserva si fa al netto soltanto...

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La riserva si fa al netto di quanto versato al Fondo sociale; è detto chiaramente nell'articolo 11. Praticamente l'operazione è questa: il Fondo adeguamento pensioni fa tutte le prestazioni di sua competenza, fa i versamenti al Fondo, poi, detraendo dal tutto quello che si è versato al Fondo, sull'ammontare residuo si stabilisce, nell'ipotesi che ci sia avanzo, l'accantonamento della riserva del 3 per cento. Questo è il sistema.

È altresì da premettere che lo stesso sistema dell'accantonamento del 3 per cento, a parte il Fondo che non esisteva, si praticava in base all'articolo 18 della legge n. 218 che, come certo il senatore Fiore ricorda, non faceva riferimento a nessuna entità, a nessuna consistenza, ma usava semplicemente l'espressione « quando raggiunga una determinata consistenza ».

Per la verità nel proporre questo articolo 111 io mi sono posto l'obiettivo di una maggiore precisione, per non lasciare alla discrezionalità del Governo il giudizio sulla adeguatezza della consistenza del Fondo, perchè non si riesce a capire quale debba essere la consistenza per essere giudicata adeguata. Questo è il motivo per il quale abbiamo deciso di indicare la quantità.

Qui stiamo discutendo della riduzione di quella percentuale, cioè la materia del contendere non è la percentuale stessa ma le condizioni che si debbono verificare perchè quella percentuale sia ridotta. Ora, anche nell'ipotesi che quella percentuale possa essere applicata tutti gli anni perchè tutti gli anni ci si trovi di fronte a degli avanzi questa è l'ipotesi migliore — per poter accantonare una somma corrispondente all'intera annata di erogazione occorre qualcosa come trent'anni. Infatti, anche nell'ipotesi che ogni anno ci siano degli avanzi e si faccia l'accantonamento del 3 per cento, ci vogliono trent'anni per accantonare questa riserva, il che dimostra che il problema non è così drammatico come viene presentato. Si tratta soltanto di avere in riserva qualcosa che permetta di affrontare tutte le evenienze, che non sono soltanto quelle indicate dal senatore Fiore, ma sono anche, ad esempio, le fluttuazioni che può subire un sistema contributivo di questo tipo, sistema che deve avere per forza, proprio perchè è fondato su una pura ripartizione, la possibilità di affrontare tutte le evenienze. Ripeto, l'articolo 18 della legge n. 218 parlava di « adeguata consistenza » ed era il Governo a giudicare l'adeguatezza. Io invece ho ritenuto di dover indicare esplicitamente la quantità precisa; comunque se vogliamo mantenere la stessa dizione dell'articolo 18 della legge n. 218, non ho nulla in contrario. Io ho ritenuto di indicare esplicitamente la quantità proprio per senso di responsabilità, tanto più che dovevamo detrarre, per questo disegno di legge, i contributi al Fondo sociale e quindi si imponeva una norma più precisa.

Debbo concludere dichiarando che non posso accettare l'emendamento del senatore Fiore, perchè stabilire che si debba far luogo alla riduzione del 3 per cento di riserva tutte le volte che si raggiunge il 10 per cento delle erogazioni annue del Fondo signifi-

7 Luglio 1965

ca scendere al 2, all'1 per cento ogni volta che si raggiungono 50 miliardi di riserva; e con 50 miliardi, senatore Fiore, non si riesce ad affrontare le evenienze di un Fondo che eroga 800 o 900 miliardi all'anno. Cerchiamo di essere seri. Tra l'altro, all'articolo 10 abbiamo già stabilito che se si raggiunge l'avanzo di gestione del 5 per cento occorre procedere alla rivalutazione delle pensioni ed in più che, negli anni in cui non si raggiunge quel 5 per cento, si dovrà erogare l'una tantum. Non possiamo perciò portare le riserve a zero, per cui se sopraggiunga qualche evenienza di carattere straordinario ai pensionati toccherà stare a guardare il sole.

Vorrei pregare il senatore Fiore di non insistere sull'emendamento perchè il Governo lo ritiene dannoso per la stessa sicurezza del sistema e quindi dei pensionati.

MACCARRONE. Non c'è un solo caso in cui le riserve siano state utilizzate per affrontare le evenienze.

D E L L E F A V E , *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Noi siamo qui proprio per creare le premesse perchè evenienze dannose non si verifichino.

MACCARRONE. Si sta discutendo del significato della riserva, la quale serve come massa di manovra al Governo per i suoi investimenti al di fuori del sistema. Questa è la realtà. Non vi è nessuna necessità per l'equilibrio del sistema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Fiore e di altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Zane, Bermani e Viglianesi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma dell'articolo 11, le parole: « il 5 per cento » con le altre: « il 3 per cento ».

Il senatore Zane ha facoltà di svolgerlo.

ZANE. Rinuncio ad illustrare l'emendamento, in quanto l'onorevole Ministro ha già avuto modo ora di dichiararsi disposto ad accettare la riduzione della percentuale prevista nell'articolo 11 dal 5 al 3 per cento.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Infatti accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Zane e da altri senatori al primo comma. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato, che rileggo:

Art. 11.

Il 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio, al netto delle somme trasferite al Fondo sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera d), è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto dell'importo complessivo delle quote di pensione sociale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo, possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

L'articolo 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è abrogato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

Si dia lettura dell'articolo 12.

ZANNINI, Segretario:

CAPO III

Pensione privilegiata e pensione di anzianità

Art. 12.

Qualora non sussistano i normali requisiti di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'assicurato ha diritto alla pensione privilegiata di invalidità per causa di servizio, purchè:

- a) la causa di servizio costituisca la causa unica, diretta ed immediata dell'invalidità;
- b) alla data dell'evento sia trascorso almeno un anno dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati almeno 52 contributi settimanali, o 156 contributi giornalieri se si tratti di lavoratori agricoli;
- c) dall'evento non derivi all'assicurato il diritto a rendita secondo le norme che regolano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Qualora non sussistano i normali requisiti di assicurazione e di contribuzione, di cui all'articolo 9, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, i superstiti dell'assicurato indicati dall'articolo 13. sub articolo 2, della citata legge nel testo modificato dal successivo articolo 22 della presente legge, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta, purchè:

- a) la morte dell'assicurato sia avvenuta per causa di servizio e questa costituisca la causa unica, diretta ed immediata della morte:
- b) alla data della morte sia trascorso almeno un anno dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati almeno 52 contributi settimanali o 156 contributi giornalieri, se si tratti di lavoratori agricoli;
- c) la morte dell'assicurato non dia diritto a rendita per superstiti secondo le norme che regolano l'assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Alla pensione privilegiata di cui ai comma precedenti si applicano le disposizioni concernenti la pensione sociale ed i trattamenti minimi.

PRESIDENTE. Alla lettera a) del primo comma di questo articolo sono stati presentati tre emendamenti da parte rispettivamente dei senatori Di Prisco e Fiore, dei senatori Bermani, Coppo, Viglianesi, Zane, Angelilli, Salari e Giancane e dei senatori Rotta, Cataldo, Chiariello, Bonaldi, Bosso e D'Andrea. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

- « Al primo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:
- "a) la causa di servizio costituisca la causa dell'invalidità"

DI PRISCO, FIORE »;

« Al primo comma, lettera a), sopprimere la parola: "unica"

BERMANI, COPPO, VIGLIANESI, ZANE, ANGELILLI, SALARI, GIANCANE »;

« Sostituire la lettera a) con la seguente: "la causa di servizio costituisca la causa preponderante, necessaria e diretta dell'invalidità".

ROTTA, CATALDO, CHIARIELLO, BONALDI, BOSSO, D'ANDREA ».

PRESIDENTE. Il senatore Di Prisco ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

D I P R I S C O . Noi proponiamo che le parole: « la causa di servizio costituisca la causa unica, diretta ed immediata dell'invalidità » vengano sostituite con le parole: « la causa di servizio costituisca la causa dell'invalidità » poichè la presenza di varie aggettivazioni è fonte di continue vertenze con gli organi dell'Istituto della previdenza sociale. Il provvedimento relativo alla pensione privilegiata e alla pensione di anziani-

7 Luglio 1965

tà ha degli aspetti di carattere positivo. Noi riteniamo che la precisazione esatta della causa di servizio come causa dell'invalidità, senza l'aggiunta degli aggettivi usati nel testo governativo, eviti di entrare in una casistica che non finisce mai. Quando il lavoratore affronta giudizi di questa natura, infatti, ha sempre torto perchè l'interpretazione da parte degli organi della Previdenza sociale risulta sempre contraria ai suoi interessi.

Pensiamo, dunque, che la nostra proposta migliori il testo dell'articolo.

PRESIDENTE. Il senatore Bermani ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

BERMANI. Noi abbiamo presentato l'emendamento tendente a sopprimere dalla lettera a) del primo comma la parola « unica » perchè ci è sembrato che la formula del testo limitasse in modo veramente eccessivo e ingiusto la causa di invalidità.

Siccome però all'emendamento ha aderito il senatore Macaggi, che è un medico legale di fama, io desidererei che l'Assemblea ascoltasse il suo parere.

MACAGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACAGGI. Chiedo all'onorevole Ministro e agli onorevoli colleghi un minuto di attenzione perchè di questo articolo 12, che prendiamo ora in esame, nella discussione generale, durante la quale si sono toccati molti altri punti, non si è parlato quasi affatto, a parte qualche accenno del senatore Fiore. L'opposizione ha anche rilevato che il disegno di legge non presenterebbe alcuna novità degna di rilievo, specialmente dal punto di vista di riforma della legge vigente. Personalmente riconosco che questo articolo non riforma le leggi sulle pensioni, ma devo far rilevare che porta un elemento di notevole novità. Infatti noi dobbiamo tener presente che i lavoratori italiani sono tutelati contro eventi lesivi vari e che si apre ad essi il diritto a prestazioni assicurative sotto diversi aspetti ed entro limiti che sono definiti nelle singole leggi di assicurazione. Prendiamo, ad esempio, la legge di assicurazione contro gli infortuni, che riguarda lesioni e morte che derivino da causa violenta in occasione di lavoro; quella contro le malattie professionali, cioè malattie causate direttamente dal lavoro con una causa lesiva lenta. Si parla già da molti anni, ed il concetto è finalmente entrato in Parlamento, dell'infortunio in itinere. Anche in Commissione è stato affermato che l'infortunio in itinere si riferisce a quegli eventi lesivi che non avvengono nell'ambito del lavoro, ma che siano collegati da un rapporto di finalità uso i termini che nella dottrina legale definiscono questi eventi — con il lavoro. Sono questi gli eventi lesivi che la nostra legge contempla, dai quali però esulano gli eventi che, non avvenendo per causa violenta, non avvenendo per causa di lavoro nei termini richiesti per la malattia professionale o non avvenendo nei rapporti lavorativi che fanno riconoscere l'infortunio in itinere, lasciano scoperti dei lavoratori, i quali pure subiscono dei danni alla loro salute o vanno incontro alla morte per evenienze che pure sono riconoscibili in rapporto al servizio che essi compiono. Ecco il valore notevole di questo articolo, che voglio mettere in evidenza con queste mie parole, per rendere all'onorevole Ministro del lavoro il merito di aver finalmente aperto la porta a una possibilità di pensionamento — sia pure nei limiti della attuale pensionabilità per invalidità e quindi in rapporto a danni gravi, a parte la morte — in quei casi che attualmente tale possibilità escludono. Riconosciuto, sotto questo punto di vista, il grande merito del provvedimento, devo sottolineare il fatto che, se noi accettassimo la definizione dell'articolo 12 della legge, sia per l'invalidità che per la morte (cioè: « la causa di servizio costituisca la causa unica diretta ed immediata della invalidità » e « la morte dell'assicurato sia avvenuta per causa di servizio e questa costituisca la causa unica diretta ed immediata della morte»), noi verremmo a rendere questo articolo della legge quasi inoperante. Infatti, noi accetteremmo definizioni che noi vecchi medici legali ben

Assemblea - Resoconto stenografico

7 Luglio 1965

conosciamo e abbiamo da tempo criticate quali formule che si trovano in tutte le polizze di assicurazione privata, fatte evidentemente a scopo di tutela non dell'assicurato, ma dell'assicuratore. Ora io voglio sottolineare che l'Italia è un Paese in cui la dottrina medico-legale ha respinto da decenni. in campo assicurativo collettivo sociale, queste aggettivazioni che non vi trovano più asilo. Per queste ragioni, io che non ho sottoscritto la proposta di emendamento inizialmente, poichè non ero presente quando è stata formulata, dopo averla letta ho pregato i miei colleghi di lasciarmela sottoscrivere, proprio per chiarire questo punto. Proporrei anzi una formulazione diversa, salvo poi a ripiegare, se respinta, sulla formulazione dell'emendamento ufficiale. Io, come medico legale, non accetterei neanche la vostra pro posta (rivolto all'estrema sinistra) che ritengo tautologica perchè, se diciamo che la causa di servizio costituisce la causa di invalidità, questo è qualcosa che non c'è bisogno di dire, dal momento che la legge riguarda per l'appunto l'invalidità da causa di servizio. Io invece aggiungerei che l'invalidità « risulti in rapporto causale con finalità di servizio ». Questo, tanto per l'invalidità che per la morte ed anche per chiarire il concetto di « causa di servizio ».

Se vogliamo però accettare l'emendamento proposto dai colleghi che lo hanno concordato nel seno della maggioranza, io direi che si può anche lasciare la causa « diretta ed immediata », per quanto il « diretta » non mi impressioni. Quanto all'immediatezza, e qui sta l'importante, occorre però chiarire, allora, che l'« immediata » non si riferisce ad un criterio cronologico bensì al fatto che non vi siano delle cause medianti. Ma è una sottigliezza giuridica che non toglie il significato equivoco del termine in una legge fatta per tutti i cittadini e non per i medici legali o per gli avvocati; e chi legge « immediata » intende « immediatamente dopo ».

Allora, se vogliamo accettare questa formula, desiderei fosse messo chiaramente a verbale che la espressione « immediata » non vuole avere significato cronologico, ma vuole significare essersi verificata l'invalidità o la morte senza intervento di fattori cau-

sali estranei alla causa di servizio, che ne interrompano la continuità effettuale, nella determinazione della invalidità o della morte.

Sotto questo punto di vista, cioè chiarendo il concetto dell'immediatezza, si può accettare la formula proposta.

Scelga dunque il Ministro. La prima formula che proporrei sarebbe comunque la più esatta dal punto di vista medico legale, cioè che « l'invalidità o la morte risultino in rapporto causale con finalità di servizio ».

PRESIDENTE. Il senatore Rotta ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

ROTTA. Sempre per quanto si riferisce al punto a) dell'articolo 12, io mi ero permesso, con altri colleghi, di proporre una modifica in questo senso, che la causa di servizio costituisca la causa preponderante, necessaria e diretta dell'invalidità.

Credo che questa formulazione varrebbe ad eliminare gli inconvenienti che noi certamente riscontriamo in questo articolo, inconvenienti che sono già stati illustrati sia dal senatore professor Macaggi, sia dal senatore Di Prisco. Infatti la vecchia formulazione, cioè il riconoscimento della causa di servizio come causa unica, diretta ed immediata, non corrisponde affatto più alle conoscenze che noi abbiamo attualmente a questo proposito, in quanto è inimmaginabile che una causa unica, in senso assoluto, possa avere esclusivo potere determinante di un qualsiasi evento morboso. Anche nel più semplice dei casi, ad esempio di una lesione violenta, non si può, nei riguardi del danno provocato, prescindere dall'influenza esercitata dal cosidetto stato anteriore dell'organismo, costituito dal terreno organico su cui ha agito la causa.

La causa unica di un dato evento interpretata in senso stretto rappresenta piuttosto un'illusione che una realtà in quanto il verificarsi di ogni fatto è solidamente subordinato al convergere di una quantità di coefficienti di natura ed importanza assai diversa.

Se poi si pone mente che la legge si riferisce in particolare alle malattie, le quali sono sempre l'effetto dell'azione di un complesso

7 Luglio 1965

di cause, appare come dal punto di vista medico-legale l'unicità della causa non può essere mai interpretata in senso assoluto. Quel che si deve richiedere per il riconoscimento della connessione causale è che il fatto di servizio, tra i momenti causali della invalidità, sia l'elemento preponderante e necessario.

In questo senso è evidente come non possa e non debba essere esclusa la eventuale presenza di concause, contrariamente a quanto si potrebbe desumere con la dizione « causa unica ». Per soddisfare il nesso causale invece è più giusto, e più rispondente alla realtà dei fatti, che si consideri la circostanza di servizio come il momento più importante, preponderante ed indispensabile per il verificarsi del danno.

Quanto all'altro attributo « causa diretta », esso soddisfa pienamente il criterio che la circostanza di servizio debba essere quella che dà luogo all'invalidità, anche attraverso una catena causale, purchè ciascuna sia la conseguenza necessaria della causa precedente e la condizione necessaria della causa seguente.

Infine per quanto riguarda la causa immediata, l'immediatezza non può essere intesa in senso cronologico poichè si identificherebbe con la causa violenta. Difatti poichè l'invalidità si riferisce prevalentemente alle malattie (cioè a lesioni provocate da causa lenta), la causa immediata deve essere intesa nel senso di causa non mediata, senza cioè l'intermediazione di altre cause. Ora in questo senso la richiesta dell'immediatezza non fa che complicare la valutazione del nesso causale, non servendo che a rafforzare il concetto di causa diretta. Infatti nel concetto della causalità diretta è già compreso quello di immediatezza e cioè di causa non mediata.

Nel settore del pubblico impiego l'interpretazione della causalità con i tre aggettivi sopraindicati — unica, diretta ed immediata — ha già dato luogo ad interminabili discussioni che in fondo hanno finito con il deformare il vero significato della definizione, nell'intento più che giusto di renderla conforme a criteri di equità.

Per questi motivi ritengo che nella legge in discussione si tenga conto degli errori del passato ed anche della conclusione alle quali si è concettualmente pervenuti. Io insisto pertanto sulla formulazione da me presentata, perchè mi pare che precisi tutti quegli eventi che noi dobbiamo ricercare in queste causalità, e cioè « la causa di servizio costituisca la causa preponderante, necessaria e diretta dell'invalidità ».

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

F I O R E . Onorevole Presidente, volevo far notare che questo articolo è stato da me segnalato tanto in Commissione quanto nella discussione generale come l'unica novità introdotta in questo disegno di legge. È però una novità che non può avere effetto pratico.

In primo luogo dovremmo intenderci su che cos'è questa pensione di invalidità. Si dice che si prescinde da quanto oggi stabiliscono le leggi. Oggi, per ottenere la pensione di invalidità della Previdenza sociale è necessario un minimo di cinque anni contributi. Se si prescinde da ciò, quale pensione si può ritenere che sia derogata al lavoratore che abbia versato contributi per un anno (questo è il minimo) o per due anni, una volta prodottosi l'evento?

La pensione rapportata ai contributi versati, e quindi rapportata al minimo? È interessante sapere questo, perchè per la pensione di invalidità privilegiata, secondo l'interpretazione corrente, voi dovreste dare per lo meno il minimo della pensione. Vedremo poi se l'età è discriminante o meno; dovreste dare il minimo di pensione, perchè altrimenti non si comprende come con meno di cinque anni di contribuzione si possa sorpassare il minimo. Questa pensione si chiama perciò privilegiata soltanto perchè, anzichè con cinque anni di contribuzione, vi si adisce con due anni di contribuzione.

Oggi gli operai sono assicurati all'INAIL contro il rischio infortunistico. Quando avviene il fatto invalidante, per causa unica, diretta ed immediata, si ricorre all'INAIL.

7 Luglio 1965

Lei, signor Ministro, nella migliore delle ipotesi, erogherebbe all'operaio che s'invalida il minimo della pensione, mentre l'INAIL allo stesso, anche dopo un solo giorno di lavoro, dà la pensione rispetto al massimale, che è stabilito in base al salario medio nazionale. È evidente quindi che l'operaio non si avvarrà della sua « pensione privilegiata », per cui questa norma non servirà assolutamente per tali lavoratori.

A chi dunque potrebbe servire? Credo di averlo detto tanto in Commissione quanto in Aula. Può servire al settore terziario. Oggi si determina una assurda carenza relativamente all'infortunistica per i dipendenti del settore terziario. Il rischio infortunistico, che sussiste anche nel settore terziario, non è coperto: non si ha in caso d'infortunio che la possibilità di intentare causa al datore di lavoro per i danni. La disposizione perciò apre un piccolo spiraglio a tutti i dipendenti del settore terziario, che potrebbero ottenere la pensione privilegiata.

Lei, per escludere gli assicurati all'INAIL però pone la condizione che non sussista diritto a rendita infortunistica. Facciamo allora tutte le riduzioni necessarie: anche nel settore terziario quanto gioverà questa norma? È evidente che anche lì chi si infortuna avrà convenienza ad adire la Magistratura e mi auguro che ciò non venga precluso dal fatto di aver ottenuto la pensione « privilegiata ».

Comunque, sono d'accordo con il collega Macaggi sulla necessità di modificare la norma e pregherei il Presidente di accantonare questo articolo, in modo che tra i proponenti dei diversi emendamenti si cerchi un'intesa al fine di presentare un emendamento concordato che possa essere accettato dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sulla proposta del senatore Fiore.

GATTO SIMONE. La Commissione è favorevole all'accantonamento dell'articolo.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

D E L L E F A V E , Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Io penso che le cose siano già chiare e che non occorra concordare ulteriori emendamenti.

A parte l'interpretazione molto restritti va che ha voluto dare il senatore Fiore, con questo articolo, che rappresenta una novità, praticamente sì assicura il godimento della pensione sociale a coloro che sono invalidati, anche se non posseggono tutti i requisiti contributivi.

Si discute ora dell'applicabilità o meno della disposizione. La formula « unica, diretta ed immediata » è tradizionale, è convalidata dalla giurisprudenza, è più di ordine privatistico che pubblicistico. Il Ministro, sentiti i chiarimenti, ascoltati in modo particolare i rilievi formulati nell'intervento del senatore Macaggi, così competente in materia, accetta l'emendamento del senatore Bermani, che cancella l'aggettivo « unica » e dichiara che, lasciando gli altri due aggettivi « diretta ed immediata », interpreta l'espressione « causa immediata » - interpretazione che è stato chiesto sia consacrata negli atti parlamentari - non nel significato cronologico, ma in quello etimologico; vale a dire causa priva di mediatezza, ossia causa non mediata da una altra. È, ripeto, il significato etimologico e non cronologico (interruzioni dall'estrema sinistra) del termine « immediato ».

A L B A R E L L O . Ma noi dobbiamo fare una legge chiara, che possa essere capita da tutti!

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il Governo, quindi, accetta l'emendamento Bermani, con i chiarimenti forniti dal senatore Macaggi.

DI PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

DI PRISCO. A me pare, signor Presidente, che in questo caso la fretta sarebe veramente nemica del bene, dato che tutti siamo orientati a trovare la formula migliore. Per quanto riguarda l'emendamento che ho presentato, sono disposto a ritirarlo, per aderire alle proposte dei senatori Macaggi e Rotta, che tra l'altro sono competentissimi in materia.

Ora, signor Ministro, io capisco che lei sia interessato a che queste cose vadano avanti, ma, ripeto, un articolo di questa natura, che anche a nostro avviso, come abbiano sottolineato, ha un aspetto positivo, dobbiamo cercare di completarlo, di formularlo nel migliore dei modi, proprio perchè siamo in prima istanza; si potrebbe o accantonare questo argomento, o concedere cinque minuti di sospensione, perchè si tratta soltanto di perfezionare la formulazione di due commi molti brevi. Potremmo evenutalmente incaricare qualche collega di esaminare questo punto, come abbiamo fatto già altre volte in altre occasioni, per vedere di trovare la soluzione di una formulazione giusta, e nello stesso tempo semplice, di questa norma. Altrimenti dopo ci troveremmo di fronte a dichiarazioni a verbale che poi non vengono trasmesse, o a norme emanate attraverso circolari e così via, che non riuscirebbero certamente a chiarire quello che, secondo noi. è il pensiero unanime dell'Assemblea. Proporrei, pertanto, di sospendere brevemente la discussione.

GATTO SIMONE. La Commissione si è già dichiarata favorevole ad accantonare l'articolo perchè sia concordata una definizione che sia soddisfacente e che abbia il più largo consenso del Senato.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, non crede di aderire alla proposta di accantonamento?

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Mi rimetto alla Presidenza e all'Assemblea.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, l'articolo 12 viene accantonato. Conseguentemente vengono accantonati oltre a quelli testè illustrati, l'emendamento proposto dai senatori Di Prisco e Fiore tendente a sostituire la lettera a) del secondo comma con la seguente: « a) la morte dell'assicurato sia avvenuta per causa di servizio », e l'emendamento proposto dai senatori Bermani, Coppo, Viglianesi, Zane, Angelilli, Salari e Giancane tendente a sopprimere, alla lettera a) del secondo comma, la parola: « unica ».

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Art. 13.

Gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, hanno diritto alla pensione a qualunque età, purchè possano far valere 40 anni di effettiva contribuzione.

PRESIDENTE. I senatori Di Prisco e Bera hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « 40 anni di effettiva contribuzione » con le altre: « 25 anni di effettiva contribuzione ».

Il senatore Di Prisco ha facoltà di svolgerlo.

DI PRISCO. È stato sottolineato nella relazione che accompagna il provvedimento governativo come questo articolo contempli delle disposizioni molto importanti e presenti anche delle cose nuove: ad esempio, quella che possiamo chiamare la pensione di anzianità, così come viene definita.

All'articolo 13 si legge: « Gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, hanno diritto alla pensione a qualunque età purchè possano far valere 40 anni di effettiva contribuzione ».

Onorevoli colleghi, io faccio qualche esempio per rendere edotto quanto più è possibile me stesso, in primo luogo, di quan-

7 Luglio 1965

to questa norma sia inapplicabile a tutte le donne e di quanto sia estremamente gravosa per gli uomini. Tutti i colleghi sanno che l'avviamento al lavoro avviene a 15 anni e sanno anche che le donne vanno in pensione a 55 anni di età: il periodo di lavoro è quindi di 40 anni. L'articolo 13 del provvedimento governativo parla di 40 anni di effettiva contribuzione, per cui bisogna che la donna sia sempre presente al lavoro per raggiungere il periodo richiesto. Infatti i periodi di gravidanza, puerperio, malattia, infortuni, sono periodi figurativi, non contributivi. Qui si stabilisce invece che si può andare in pensione in età precedente se si hanno 40 anni di effettiva contribuzione; quindi questa norma è inapplicabile a tutte le donne: infatti, anche se iniziano il lavoro a 15 anni, dopo 40 anni raggiungono appunto i 55 anni che è l'età massima alla quale, per la legislazione italiana, la donna va in pensione.

Per quanto riguarda gli uomini, poi, qui si cade in alcune grosse contraddizioni che noi dobbiamo eliminare. Io in sede di discussione generale ho già citato il caso di due miei coetanei, dei quali uno è stato richiamato alle armi e ha trascorso un periodo di guerra e un periodo di prigionia senza poter far vallere detti periodi ai fini dell'effettiva contribuzione, perchè quelli vengono considerati soltanto come periodi figurativi, e l'altro invece non ha sopportato tutti questi sacrifici ma ha continuato a lavorare ed a versare i contributi: quest'ultimo può beneficiare della pensione sulla base di un effettivo periodo di contribuzione, cosa che non può fare il primo per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

Lo stesso discorso vale per quanto riguarda il problema del periodo di infortunio a cui va incontro un lavoratore. Ci sono determinate categorie di lavoratori, specialmente nel campo dell'edilizia, che vanno incontro a numerosi infortuni: ebbene, il periodo di infortunio non viene considerato agli effetti della pensione di anzianità, per cui la norma prevista dal disegno di legge diventa difficilmente applicabile anche per gli uomini, specialmente quando si stabilisce che si può andare in pensione anche prima del compimento del sessantesimo anno di età purchè si abbiano 40 anni di effettiva contribuzione. Per questo noi proponiamo di portare a 25 anni il periodo di effettiva contribuzione, cioè di effettiva presenza sul posto di lavoro; e se aggiungiamo i periodi di malattia, di infortunio, di puerperio, eccetera, si arriverà a consentire di coprire un periodo di lavoro intorno ai 32 anni di effettiva prestazione. Questa norma, ripeto, va incontro alle esigenze dei lavoratori, soprattutto oggi, dati i nuovi metodi di lavorazione che comportano un più notevole logorio psico-fisico, e tende ad assicurare ad essi una certa tranquillità e una certa sicurezza.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

VARALDO, relatore. Vorrei intanto dire al senatore Di Prisco che il suo ragionamento vale fino ad un certo punto. Egli si riferisce allo stato attuale della legislazione italiana, secondo la quale prima dei 15 anni non si può andare a lavorare; ma noi dobbiamo pensare che ancora oggi ci sono molti lavoratori, uomini e donne, che hanno cominciato a lavorare molto prima dei 15 anni. (Commenti ed interruzioni dall'estrema sinistra).

DIPRISCO. Molto male!

VARALDO, relatore. Io non sto dicendo che è un bene, sto rilevando una situazione di fatto.

MARIS. Ma prima dei 15 anni non pagano i contributi! Che cosa dice?

V A R A L D O , relatore. Signor Presidente, io chiedo che ci sia maggior rispetto verso chi parla, anche perchè non credo di dire delle cose che meritino delle così aspre reazioni.

MARIS. È questione di buon senso!

V A R A L D O, relatore. Di buon senso credo di averne quanto lei, senatore Ma-

7 Luglio 1965

ris! Anzi non cambierei certo il mio con il suo senza beneficio di inventario!

Io ho fatto questa osservazione perchè mi pareva logico farla. In ogni modo c'è un emendamento del senatore Bermani e d'altri che riduce i 40 anni a 35, al quale la Commissione è favorevole. È invece contraria ad accettare la riduzione a 25 proprio perchè, con l'emendamento che è passato ieri, quando un pensionato va a lavorare non subisce alcuna trattenuta. Se riduciamo gli anni di contribuzione a 25, corriamo il pericolo di trasformare la pensione di vecchiaia in una rendita di cui il pensionato che continua a lavorare viene a fruire. Per questo motivo siamo contrari all'emendamento Di Prisco.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Onorevole Presidente, devo dichiarare che la finalità di questa norma non è quella di incoraggiare al pensionamento anticipato, ma è quella di premiare quei lavoratori che con costanza di lavoro e di contribuzione sono rimasti nell'ambito del sistema della Previdenza sociale. Ho ascoltato in Commissione e qui in Aula tutte le argomentazioni che sono state portate sul limite dei 40 anni, e accetto l'emendamento Bermani che porta questo limite a 35 anni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Di Prisco e Bera. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

I senatori Bermani, Zane e Viglianesi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « 40 anni » con le altre: « 35 anni ». Il senatore Bermani ha facoltà di illustrarlo.

BERMANI. Se anche tutti nel cuore tendiamo ad ottenere per i pensionati le soluzioni migliori, qui dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni pratiche, concilianti diverse tesi e diverse opinioni, con possibilità di accettazione da parte del Governo: e a me pare che la soluzione intermedia proposta dal mio emendamento sia per questo buona. Non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. La Commissione ed il Governo hanno già espresso il loro parere favorevole sull'emendamento del senatore Bermani e di altri senatori. Metto pertanto ai voti tale emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

L'emendamento presentato dalle senatrici Giuliana Nenni e Tullia Carettoni Romagnoli, tendente ad aggiungere, in fine all'articolo 13, le parole: « per l'uomo e 35 per la donna » è da considerarsi superato.

FARNETI ARIELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARNETI ARIELLA. Modifichiamo l'emendamento portando il limite per le donne a 30 anni anzichè 35. Poichè le donne vanno in pensione a 55 anni, mi sembra giusto che il periodo di effettiva contribuzione richiesto nei loro confronti per il collocamento in pensione venga ridotto.

PRESIDENTE. Comunico che la senatrice Ariella Farneti, insieme ad altri senatori, ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine all'articolo 13, le parole: « per l'uomo e 30 per la donna ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

VARALDO, relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Le donne già sono agevolate dal sistema perchè vanno in pen-

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

sione a 55 anni, quindi riconoscere il conseguimento della pensione di anzianità al limite dei 35 anni di effettiva contribuzione sia agli uomini che alle donne sembra corrispondere ad un'esigenza di giustizia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dalla senatrice Ariella Farneti e da altri senatori. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Metto allora ai voti l'articolo 13 nel testo emendato, che risulta così formulato:

« Gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, hanno diritto alla pensione a qualunque età, purchè possano far valere 35 anni di effettiva contribuzione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 14 e delle tabelle A e B.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

CAPO IV

Tabelle delle classi di retribuzione per la determinazione dei contributi base

Art. 14.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del terzo mese successivo a quello nel quale viene pubblicata la presente legge, le tabelle A) e B) n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono sostituite dalle tabelle A) e B) n. 1, allegate alla presente legge.

7 Luglio 1965

Tabella A.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribu- zione			RETRIB	UZION	Ε	ME	NSILE	Per l'assicu- razione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assi- curazione tubercolosi	Per l'assi- curazione disoccu- pazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	IN COMPLESSO		
				Fino	a	L.	17.200			26	6	6	4	42
2ª	Oltre	L.	17.200	*	*	>>	27.600			36	6	8	4	54
3a	»	*	27,600	»	»	*	43,200			44	8	8	4	64
4a	»	*	43.200	»	*	»	54.500			56	8	8	4	76
5a	»	*	54.500	»	»	»	65.500			66	8	10	8	92
6ª	*	*	65.500	»	*	*	76.300			78	8	10	8	104
7a	*	»	76.300	»	»	*	90.900			92	10	10	8	120
8a	*	»	90,900	»	*	*	106,400			108	10	10	8	136
9a	»	»	106.400	*))	*	122.700			126	12	12	8	158
10 ^a	*	*	122,700	»	*	*	138.200			144	12	12	8	176
11ª	*	*	138.200	»	»	»	153.600			160	12	12	12	196
12a	»	»	153.600	»	»	»	171.800			178	14	14	12	218
13ª	»	»	171.800	»	*	*	190.900			200	14	14	12	240
14 ^a	*	»	190.900	»	*	»	209.100			220	14	14	12	260
15ª	»	*	209.100	*	*	»	227,300			240	14	14	12	280
16a	»	*	227,300	»	*	»	245,500			260	14	14	12	300
17 ^a	*	»	245.500	*	*	»	263,600			280	16	16	14	326
18a	»	»	263,600	*	*	*	281.800			300	16	16	14	346
19a	»	»	281.800	»	*	*	300,000			320	16	16	14	366
20a	»	*	300,000	»	*	»	320.500			340	16	16	16	388
21ª	»	*	320,500	»	*	*	343.200			365	16	16	16	413
22ª	»	»	343.200	»	»	»	368,200			390	16	16	16	438
23a	»	»	368,200	»	>	*	395.500			420	16	16	16	468
24ª	»	»	395.500	»	*	*	422.700			450	18	18	16	502
25ª	»	»	422,700	»	*	*	454.500			480	18	18	16	532
26ª	»	*	454.500	*	»	»	490.900			520	18	18	16	572
27ª	»	»	490.900	»	»	»	527.300			560	18	18	18	614
28ª	»	*	527.300	»	*	*	563.600			600	18	18	18	654
29ª	»	»	563.600))	*	*	600.000			640	18	18	18	694
30a	»	*	600.000 .							680	18	18	18	734

7 Luglio 1965

TABELLA B.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO 1. – In generale, esclusi gli agricoli.

Classi di contribuzione		RE	TRIBUZI	ONE S	SET	TI	MANALE		Per l'assi- curazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assi- curazione tubercolosi	Per l'assi- curazione disoccu- pazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavo- ratori	In COMPLESSO		
				Fino	a	L.	4.000				6	1	1	1	9
2ª	Oltre	L.	4.000	»	*	*	6.400				8	1	1	1	11
3а	»	»	6.400	*	*	*	10.000				10	1	1	1	13
4a	>	*	10.000	*	*	»	12.600				13	2	2	1	18
5a	*	*	12.600	*	*	»	15.100				15	2	2	2	21
6ª	»	*	15.100	»	*	*	17.600				18	2	2	2	24
7a	»	*	17,600	»	*	*	21.000				21	2	2	2	27
8a	»	»	21.000	»	*	*	24.600				25	2	2	2	31
9a	»	»	24,600	*	*	*	28,300			,	29	3	3	2	37
10 ^a))	*	28.300	*	*))	31.900				33	3	3	2	41
11ª	»	»	31.900	*	»	*	35.500				37	3	3	3	46
12ª	*	*	35,500	*	»	*	39.700				41	3	3	3	50
13ª	»	*	39.700	»	*	*	44.100				45	4	4	3	56
14 ^a	*	*	44.100	*	*	»	48.300				51	4	4	3	62
15ª	»	*	48.300	»	»	*	52,500				55	4	4	3	66
16ª	*	*	52.500	»	»	*	56.700				60	4	4	3	71
17a	*	*	56.700	*	»	*	60.900				65	4	4	3	76
18ª	»	»	60,900	*	»	*	65.100				69	4	4	3	80
19a	»	*	65,100	*	*	*	69.300				74	4	4	3	85
20a	*	*	69.300	*	*	*	74.000				78	4	4	4	90
21ª))	*	74.000	»	»	*	79.200				84	4	4	4	96
22a	»	*	79.200	»	*	»	85.000				90	4	4	4	102
23ª	»	*	85.000	»	»	»	91.300				97	4	4	4	109
24a	»	>>	91.300	»	»	»	97.600				104	4	4	4	116
25a	»	»	97.600	»	*	*	104.900				111	4	4	4	123
26ª	»	*	104,900	»	*	*	113.300				120	4	4	4	132
27a	»		113,300	»	»	*	121.800				129	4	4	4	141
28ª	»		121.800		*		130,100				138	† } 4	4	4	150
29a	»		130.100))		138.500				148	4	4	4	160
30a	*		138,500					-			158	4	4	4	170

7 Luglio 1965

PRESIDENTE. I senatori Nencioni, Basile, Cremisini, Crollalanza, Ferretti, Fiorentino, Franza, Gray, Grimaldi, Latanza, Lessona, Maggio, Pace, Pinna, Picardo, Ponte e Turchi avevano presentato un emendamento soppressivo di questo articolo. Tale emendamento è stato ritirato.

Da parte dei senatori Ariella Farneti, Angiola Minella Molinari e Di Prisco sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi.

Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"A modifica della tabella B n. 2 allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, i contributi per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, dovuti per i salariati fissi dell'agricoltura, uomini e donne, sono stabiliti nella stessa misura di lire 312 per ogni anno agrario di lavoro" »;

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"A modifica della tabella B n. 3 allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218, i contributi per l'assicurazione di invaliditàà, vecchiaia e superstiti, dovuti per i giornalieri agricoli. uomini e donne, sono stabiliti nella stessa misura di lire 2 per ogni giornata di lavoro" ».

PRESIDENTE. La senatrice Ariella Farneti ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

FARNETI ARIELLA. Vorrei chiedere l'accantonamento di questi due emendamenti dal momento che i senatori Bera, Caponi e Brambilla hanno proposto un articolo 29-bis nel quale si propone una equiparazione dei contributi da accreditare ai salariati agricoli e ai braccianti con i contributi da accreditare ai lavoratori degli altri settori produttivi non agricoli. Se tale emendamento venisse accolto, verrebbe anche assorbita la questione relativa alla discriminazione in atto per le lavoratrici agricole. Chiedo quindi che la discussione

dei due emendamenti venga ripresa dopo la discussione dell'articolo 29-bis.

PRESIDENTE. La Commissione ed il Governo accettano la proposta della senatrice Ariella Farneti?

VARALDO, *relatore*. Non abbiamo nulla in contrario alla proposta di rinviare la discussione dei due emendamenti.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Accantoniamo pure la discussione dei due emendamenti; vedremo poi quale connessione vi può esessere con l'articolo 29-bis, piuttosto che con l'articolo 14. Comunque non ho niente in contrario a che si discuta tale questione quando la senatrice Ariella Farneti ritiene opportuno discuterla.

PRESIDENTE. I due emendamenti aggiuntivi presentati dai senatori Ariella Farneti, Angiola Minella Molinari e Di Prisco vengono allora accantonati.

Da parte dei senatori Artom, Bergamasco, Cataldo, Battaglia, Palumbo e Massobrio è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"Con la stessa decorrenza, il contributo al Fondo per l'adeguamento delle pensioni è determinato sulla base della retribuzione corrisposta, nel limite dell'importo mensile o settimanale indicato rispettivamente nella tabella A) e nella tabella B) n. 1, allegate alla presente legge, in corrispondenza della ultima classe di contribuzione "».

PRESIDENTE. Il senatore Palumbo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PALUMBO. Si tratta di un emendamento aggiuntivo all'articolo 14 e mi permetto di darne brevemente illustrazione. Come è noto, la contribuzione generale ob-

323a Seduta

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

bligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti viene applicata in duplice forma. Essa consta di una contribuzione base che è determinata a scaglioni, secondo una scala di valori rappresentata dalle marche assicurative: essa è contenuta in importi di modestissima entità, il cui valore massimo raggiungerà, se sarà approvata la proposta governativa, l'importo di lire 680, in corrispondenza della retribuzione massima di lire 620 mila mensili, soggetta a tale contributo; e poi di una contribuzione, cosiddetta a percentuale, che è destinata al Fondo adeguamento pensioni, e che copre la quasi totalità dell'onere delle pensioni.

Essa è attualmente fissata nella misura del 18,65 per cento della retribuzione, comprensiva questa aliquota della quota a carico del datore di lavoro (12,65 per cento) e di quella a carico del lavoratore (6 per cento). La contribuzione al Fondo adeguamento pensioni, a differenza della contribuzione base, è dovuta sull'intera retribuzione, senza alcun limite, cosicchè la quota di retribuzione eccedente le lire 600 mila mensili viene assoggettata al contributo per il Fondo adeguamento pensioni con l'aliquota del 18,65 per cento, mentre è sottratta alla contribuzione base.

Il contributo al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, versato su questa quota di retribuzione, non produce quindi alcun effetto ai fini della determinazione delle pensioni. In altri termini, il contributo sulla quota di cui trattasi è versato a vuoto, non percependo il lavoratore alcuna prestazione a fronte della contribuzione, per la parte per cui questa contribuzione si commisura sulla eccedenza delle 600 mila lire mensili.

Si tratta, come si vede, di un massiccio prelievo sulle retribuzioni, che non produce alcun vantaggio per i lavoratori che lo subiscono.

Appaiono pertanto pienamente giustificate le proteste di questi lavoratori e le loro insistenze per un provvedimento di giustizia che ristabilisca il necessario equilibrio tra contribuzioni e prestazioni.

Tale ingiusto trattamento potrebbe essere ovviato soltanto unificando la base contributiva per la determinazione delle due contribuzioni: ciò che potrebbe conseguirsi ponendo una limitazione anche alla contribuzione al Fondo adeguamento pensioni, corrispondente a quella prevista per la contribuzione base, e cioè limitando tutte e due le contribuzioni alla retribuzione massima di lire 600 mila mensili.

Il problema, d'altra parte, riguarda un limitato numero di lavoratori, e cioè prevalentemente i dirigenti più elevati in grado dei settori del commercio, dell'agricoltura, del credito e dell'assicurazione che percepiscono retribuzioni superiori alle lire 600 mila mensili, e che siano iscritti all'assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti gestita dall'INPS. Il problema, per esempio, non interessa i dirigenti delle aziende industriali, che non fanno capo all'INPS perchè iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

I dirigenti dei cennati settori possono essere valutati attualmente tra le 3 mila e le 3.500 unità di cui i due terzi non raggiungono la retribuzione di lire 600 mila mensili; dal chè può desumersi che il problema può interessare approssimativamente un migliaio di persone.

Pertanto, accogliendo la soluzione di esonerare dal contributo al Fondo adeguamento pensioni la quota di retribuzione che eccede le lire 600 mila mensili, le conseguenze economiche nei confronti della gestione del Fondo sarebbero assolutamente irrilevanti, mentre per gli interessati si compierebbe un'opera di giustizia oltre che di sollievo da un pesante onere.

In considerazione di quanto sopra esposto, si propone di apportare al disegno di legge l'emendamento aggiuntivo all'articolo 14 di cui è stata data lettura.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

VARALDO, relatore. La Commissione è contraria a questo emendamento. Non crede infatti opportuno che si stabilisca un massimale per l'applicazione del contributo dovuto al Fondo adeguamento pensioni.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

Si dice che le persone contemplate dall'emendamento sono persone che vengono a pagare contributi su una somma che va oltre la classe di contribuzione. Ma la classe di contribuzione, con questo disegno di legge, è stata portata fino a 600 mila lire mensili. Ciò che costoro pagano è pagato sulla base di stipendi molto alti, che quindi rendono il pagamento possibile.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Vorrei ricordare, onorevole Presidente, che il sistema, come abbiamo dimostrato già ieri, non è soltanto assicurativo, ma è anche mutualistico all'interno delle categorie. Ora, se ci sono mille o duemila persone, come dice il presentatore dell'emendamento, che pagano oltre il massimo delle 600 mila lire rappresentato dall'ultima classe, e sono persone dotate di stipendi così alti, a mio avviso ciò non costituisce un male, per quel senso di mutualità a cui il sistema ubbidisce e a cui faremmo bene tutti a non sottrarci. Il Governo, pertanto, è contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Palumbo, mantiene l'emendamento?

PALUMBO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Artom, Bergamasco, Cataldo, Battaglia, Palumbo e Massobrio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Con l'intesa che i due emendamenti aggiuntivi presentati dai senatori Ariella Farneti, Angiola Minella Molinari e Di Prisco saranno presi in esame in sede di discussione dell'articolo 29-bis proposto dai senatori Bera, Caponi e Brambilla, metto ai voti l'articolo 14 con le relative tabelle A e B. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

I senatori Ariella Farneti, Angiola Minella Molinari e Di Prisco hanno proposto un articolo 14-bis. Se ne dia lettura.

GRANZOTTO BASSO, Segretario:

Art. 14-bis.

Il primo comma dell'articolo 12 sub articolo 2 della legge 4 aprile 1962, n. 218, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare della pensione annua è determinato nella stessa misura per uomini e donne in ragione del 45 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi ».

PRESIDENTE. La senatrice Angiola Minella Molinari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

* MINELLA MOLINARI AN-G I O L A. Onorevoli colleghi, vorrei, sia pure molto brevemente, illustrare questo emendamento, nonostante sia già stato illustrato con chiarezza ed ampiezza dalla collega Farneti nella discussione generale. sia perchè si riferisce a un aspetto del trattamento pensionistico che riguarda la donna, che forse non è completamente chiaro a tutti, che è poco noto e sul quale credo che dobbiamo riflettere a fondo tutti quanti, e in secondo luogo perchè io mon vorrei accontentarmi di una illustrazione, ma vorrei aggiungere un vivo, sincero appello a tutti perchè valutino la concretezza di questa proposta e la approvino.

Il nostro emendamento si riferisce a una condizione di discriminazione nei confronti della donna lavoratrice che, a nostro avviso, è non solo grave, ma addirittura assurda, intollerabile e ingiustificabile: la pensione della donna viene infatti calcolata applicando sulla contribuzione versata durante tutta la vita della lavoratrice una percentuale inferiore, molto inferiore a quella dell'uomo. Io vorrei che questo fosse chiaro: non si

323° SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

tratta qui di un rapporto fra salario e pensione, si tratta della percentuale tra contribuzione e pensione, per cui, facendo degli esempi precisi, per ogni 1.500 lire di contributo versato per un lavoratore di sesso maschile la percentuale di pensionamento è del 45 per cento, mentre per ogni 1.500 lire di contributo versato per una lavoratrice la percentuale di pensionamento è del 33 per cento a parità di durata dell'occupazione. E proprio il valore della contribuzione che viene differenziato: le 1.500 lire, perchè versate per una lavoratrice, valgono meno, valgono il 33 per cento, mentre le stesse 1.500 lire, versate in riferimento ad un lavoratore valgono, come ho detto, il 45 per cento.

Non solo questa discriminazione è grave, ma è grave anche sul piano quantitativo. Nella relazione del nostro collega Brambilla si davano alcuni esempi precisi. Se un contributo base di 10 mila lire garantisce ad un uomo una pensione di 16 mila lire mensili, lo stesso contributo base di 10 mila lire garantisce alla donna una pensione di 14.200 lire mensili, il che vuol dire, ripeto, a parità di condizioni, di durata dell'occupazione, di contributi versati, che una donna percepisce in un anno 22 mila lire in meno.

Quale può essere la ragione di questa situazione, che è uno dei più gravi residui di un regime di disparità salariale, di discriminazione nella valutazione del lavoro a danno della donna, di quel regime che oggi è negato nella vita italiana, che è stato negato dalla Costituzione, la quale afferma la piena parità di valore tra il lavoro della donna e il lavoro dell'uomo, che non è più accettato neanche negli accordi internazionali, che, sulla base del trattato di Roma, il Governo italiano ha dichiarato di respingere, che per fortuna è già quasi superato sotto il profilo salariale e che resta soltanto in questa valutazione del lavoro ai fini della tutela previdenziale, manifestandosi quindi in uno dei suoi aspetti più dolorosi e più ingiusti?

Io chiedo che questa discriminazione, questa ingiustizia incredibile venga superata. Quale ragione può sostenerla? È stato detto in Commissione: la donna va in pensione cinque anni prima. Ebbene, la donna chè paga cinque anni in meno di contributi

non prende la stessa pensione dell'uomo, perchè paga i contributi cinque anni di meno e quindi ha già una pensione inferiore. Nessuno chiede che la donna, quando va in pensione a 55 anni, riceva la stessa pensione dell'uomo che va in quiescenza a 60 anni. Non è questo il problema, Noi osserviamo che la donna, andando in pensione a 55 anni, non solo riceve già una pensione inferiore per quei cinque anni di contribuzione in meno ma una pensione che è resa ancor più inferiore da questo rapporto percentuale arbitrario tra pensione e contributi, in quanto il suo contributo viene calcolato in percentuale minore di quella dell'uomo. Questa è veramente una discriminazione intollerabile.

Onorevoli colleghi, l'affermazione del principio che la donna vada in pensione cinque anni prima dell'uomo ha voluto essere un riconoscimento di determinati aspetti della vita della donna, che sono la maternità, il doppio lavoro e la previsione di un logoramento fisico e psichico maggiore, ed infine il riconoscimento del valore sociale della funzione della donna, anche lavoratrice, nella famiglia. Se la legislazione, se la società italiana, se lo Stato giustamente hanno riconosciuto ciò, anticipando l'età pensionabile, voi non potere venire a dirci: glielo riconosciamo, ma glielo facciamo pagare in due modi, sia perchè avrà una pensione inferiore di cinque anni, sia perchè il suo contributo sarà calcolato meno di quello dell'uomo. Dove è il riconoscimento del valore sociale del lavoro della donna?

Si afferma un principio giusto, avanzato, degno di una società moderna, e poi, attraverso il meccanismo del sistema, lo si rinnega!

Per questo, onorevole Ministro, io veramente vorrei che lei desse un'opinione favorevole, vorrei che la Commissione meditasse su tale punto.

Io mi rivolgo a tutti i settori, ai compagni socialisti, ai colleghi democristiani, ai settori liberali e della destra. Possiamo almeno su questo punto essere d'accordo, possiamo mettere fine a questa ingiustizia, a questa discriminazione.

323a SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

Onorevole Ministro, lei ha parlato di avvio della riforma. Qui non si tratta di modificare il sistema; purtroppo siamo nel vecchio sistema. Vi chiediamo almeno, a questo punto, di eliminare nel vecchio sistema quanto vi è di intollerabile, nel modo più grave, ingiusto e macroscopico. Mi appello ancora una volta a voi, nella speranza che possiamo avere un voto unanime, che farebbe onore a questa Assemblea. (Vivi applausi dall'estrema sinistra).

DI PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIPRISCO. Ho sottoscritto ben volentieri questo emendamento, a nome dei socialisti di unità proletaria, proprio per dare continuità a quella stessa battaglia che i nostri compagni, che proprio qui in Senato, nel 1952, affrontarono quel problema, sostennero, e che sostenemmo poi negli anni successivi, ogni volta che si trattò tale questione. Quindi, è proprio in relazione a questa coerenza nella battaglia per la parificazione del valore dei contributi dell'uomo con quelli della donna, e di quelli della donna con quelli dell'uomo, che noi ci sentiamo non solo la coscienza tranquilla nei confronti della posizione sostenuta dai nostri compagni allora, ma anche nei confronti degli ideali che noi abbiamo sempre perseguito.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O, relatore. La Commissione è contraria a questo emendamento, che è già stato respinto in Commissione. Dirò che quando esiste un sistema bisogna accettarne le regole, e tra le regole di questo sistema è che ci sia una proporzione della pensione rispetto al godimento e ... (Vivaci interruzioni e proteste dall'estrema sinistra).

A D A M O L I . La regola è quella della disparità dei sessi!

Voce dall'estrema sinistra. Bella regola la vostra!

VARALDO, relatore. ... che ci sia una corrispondenza tra i contributi versati e gli anni di godimento della pensione. La senatrice Minella Molinari ha fatto un esempio per dire che, in certi casi, a parità di contributi la donna gode una pensione inferiore. Io le faccio un altro esempio, che ha lo stesso valore del suo: consideriamo una donna e un uomo che hanno gli stessi contributi. La donna inizia ad avere la pensione a 55 anni, l'uomo a 60; col suo sistema, onorevole senatrice, l'uomo verrebbe a godere della pensione per un minor numero di anni rispetto alla donna che ha cominciato a percepire la pensione a 55 anni. Quindi vede che ogni regola ha i suoi difetti. (Vive proteste e interruzioni dall'estrema sinistra).

MINELLA MOLINARI ANGIOLIO Che io dico!

V A R A L D O, relatore. Ad ogni modo la Commissione è contraria, e il vociare non serve a far cambiare parere alla Commissione. (Repliche e proteste dall'estrema sinistra. Interruzioni della senatrice Angiola Minella Molinari).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Onorevole Presidente, quando si deve fissare una percentuale per la conversione in rendita, si obbedisce a diversi criteri: agli anni di durata presumibile della pensione, al limite d'età in cui si va in pensione e così via. Ora, l'uomo e la donna, nel nostro sistema, vanno in pensione in età diversa, rispettivamente all'età di 60 e di 55 anni. Le probabilità di godimento della pensione stessa sono diverse. Sono questi i calcoli che sono alla base della fissazione delle percentuali delle conversioni in rendita.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

La meditazione su tutti questi elementi ha portato alla conclusione della differenziazione soltanto per i primi due scaglioni delle percentuali di conversione in rendita per gli uomini e per le donne. E il Governo non ritiene che si debbano modificare tali percentuali proprio per la natura degli elementi obiettivi che le determinano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'aricolo 14-bis, presentato dai senatori Ariella Farneti, Angiola Minella Molinari e Di Prisco.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Fiore, Di Prisco, Boccassi, Caponi, Brambilla, Angiola Minella Molinari, Bitossi, Scarpino ed altri è stato proposto, in via subordinata, un articolo 14-ter. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, Segretario:

Art. 14-ter.

Il punto b) del primo comma dell'articolo 12 del regio decreto legislativo 14 aprile 1939, n. 636 sub articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« b) per le assicurate, esclusi i casi di pensione di invalidità, in ragione del 33 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi. Per la determinazione dell'ammontare della pensione di invalidità, si applicano le percentuali di cui al precedente punto a) ».

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di illustrare questo emendamento.

F I O R E . Signor Presidente, il relatore di maggioranza e il Ministro hanno respinto l'emendamento precedente assumendo che la donna, andando in pensione a 55 anni, a differenza dell'uomo che va in pensione a 60 anni, godrebbe di 5 anni di pensione in più. La collega Minella Molinari ha già esaurientemente dimostrato come questo argo-

mento sia completamente errato. Io comunque voglio pormi dallo stesso angolo visuale del Ministro e del relatore, e faccio il caso di un uomo e di una donna che abbiano la stessa età, la stessa contribuzione e diventino invalidi entrambi lo stesso anno riuscendo ad ottenere la pensione di invalidità, non solo, ma godano della pensione per lo stesso periodo di tempo: ebbene, perchè per la donna la pensione di invalidità deve essere inferiore a quella dell'uomo? Non c'è nessun motivo. Ecco perchè con il nostro emendamento subordinato chiediamo che almeno per le pensioni di invalidità ci sia parità tra gli uomini e le donne. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

V A R A L D O, relatore. A mio sommesso avviso, anche questo problema andrebbe affrontato in sede di articolo 32 che concerne la delega al Governo per il riesame della disciplina riguardante le invalidità. (Vivaci commenti dall'estrema sinistra). Ritengo che in sede di articolo 32, magari proposta sotto forma di ordine del giorno, questa richiesta potrebbe anche trovare accoglimento.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Debbo confermare che il Governo ha chiesto, con l'articolo 32, di essere delegato a rivedere tutta la disciplina concernente l'invalidità. D'altra parte, non è soltanto quella ora rilevata la discrasia che si verifica in questo campo: tutta la disciplina dell'invalidità ha bisogno di essere riordinata. Abbiamo chiesto una delega a tale scopo e desideriamo che ci sia riservata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 14-ter proposto dal senatore Fiore e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'articolo aggiuntivo 14-ter è pregato di alzarsi.

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

Essendo ancora dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

Il Senato non approva.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per la discussione delle mozioni nn. 13 e 14

MACCARRONE. Domando di pardare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

M A C C A R R O N E . Vorrei pregare l'onorevole Presidente di stabilire, approfittando anche della presenza dell'onorevole Ministro del lavoro, la data per la trattazione della mozione che noi abbiamo avuto l'onore di presentare già da alcune settimane e che riguarda la riforma dell'INPS (n. 14). Questo argomento è molto importante e molto urgente: su di esso noi riteniamo che il Senato debba discutere e pronunciarsi perchè tale questione sta interessando l'argamente il Paese e costituisce uno degli argomenti di fondo della situazione previdenziale che noi stiamo cercando di affrontare con il disegno di legge di cui discute il Senato.

Vorrei quindi pregarla, onorevole Presidente, di fissare con l'onorevole Ministro del lavoro la data in cui questa mozione potrà essere discussa. Grazie.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Devo ricordare agli onorevoli senatori che otto giorni fa, in questa Aula, abbiamo largamente discusso delle interpellanze sull'argomento e che, a seguito della discussione, vi è stata la dichiarazione da parte dei presentatori di una delle interpellanze che essi modificavano la

interpellanza stessa in mozione. Il Governo non ritiene di dover aggiungere sull'argomento cose diverse da quelle che ha avuto modo di annunciare al Parlamento soltanto 7 giorni fa. Per quanto riguarda la riforma dell'INPS, in quella occasione, ho dichiarato che il Governo aveva preso iniziative, fin dallo scorso febbraio, attraverso una Commissione alla quale sarebbero stati chiamati a partecipare rappresentanti sindacali e rappresentanti tecnici, per avviare la riforma non soltanto dell'INPS ma di tutti gli organi previdenziali e di tutti gli istituti previdenziali.

Pertanto, il Governo non è d'avviso che si debba, a distanza di 8 giorni, tornare sull'argomento dato che ne abbiamo appena discusso. Io dico la mia opinione, ma è evidente che poi responsabile e sovrana è l'Assemblea. (Commenti dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Prego i senatori di rimanere ai loro posti poichè dobbiamo esaminare la richiesta che è stata fatta. Ricordo che, in base all'articolo 110 del Regolamento, nella fissazione della data di discussione della mozione possono parlare due senatori.

 $M\ A\ C\ C\ A\ R\ R\ O\ N\ E$. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCARRONE. Insisto perchè sia fissata la data della discussione della mozione, poichè gli argomenti portati dal Ministro non riguardano la mozione stessa. L'onorevole Ministro ha preso degli impegni che il Governo assolverà nell'ambito della sua potestà e delle sue competenze. Noi abbiamo ritenuto di investire il Senato con una serie di proposte che riguardano in parte l'attività legislativa del Senato e in parte le direttive da dare al Governo e le richieste da presentare al Governo, che noi crediamo siano indipendenti dalle risposte fornite dal Governo in sede di interpellanza. Se noi fossimo stati soddisfatti della risposta del Governo, evidentemente non avremmo chiesto al Senato di pronunciarsi. Mi

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

pare che a norma di Regolamento ella, signor Presidente, abbia il potere di fissare questa data e quindi noi chiediamo che lei la fissi.

PRESIDENTE. Senatore Maccarrone, proponga una data: il Senato poi deciderà.

MACCARRONE. No, noi vogliamo che sia lei a decidere, in base al Regolamento.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo 110 del Regolamento così stabilisce: « Dopo la lettura di una mozione, il Senato, uditi il Governo ed il proponente e non più di due senatori, stabilisce il giorno in cui dovrà essere discussa ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, lei ha citato il primo comma dell'articolo 110 del Regolamento; io lo rileggo ancora per gli onorevoli colleghi: « Dopo la lettura di una mozione, il Senato, uditi il Governo ed il proponente e non più di due senatori, stabilisce il giorno in cui dovrà essere discussa ». Ebbene, a nome del mio Gruppo, propongo formalmente che, conclusa la discussione in corso sui disegni di legge relativi alle pensioni della Previdenza sociale, si inizi la discussione della mozione. La proposta è concreta e precisa.

DI PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIPRISCO. Signor Presidente, noi appoggiamo la richiesta del senatore Maccarrone anche perchè il Gruppo del PSIUP ha presentato una mozione dello stesso contenuto (n. 13), la cui discussione può essere abbinata alla discussione della mozione numero 14. Naturalmente, concordiamo con la richiesta avanzata or ora dal senatore Fortunati.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro del lavoro e della Previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

DELLE FAVE, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il parere del Governo ho già avuto modo di esprimerlo da questo microfono qualche minuto fa. Il Governo insiste perchè l'argomento non si discuta in questo momento, dato che solo sette giorni fa questi temi sono stati trattati in quest'Aula e faccio presente che alla lettera a) della mozione si dice: « Mettere a disposizione del Parlamento tutti gli atti dell'inchiesta amministrativa eccetera ». Cioè praticamente dovremmo ridiscutere sulle stesse cose che abbiamo discusso sette giorni fa. Il Governo esprime, pertanto, parere contrario alla proposta del senatore Fortunati e propone che la mozione venga discussa all'inizio della ripresa dei lavori parlamentari. (Applausi dal centro. Vivaci proteste dalla estrema sinistra).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione della proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale tendente a discutere la mozione alla ripresa dei lavori parlamentari. (Vivacissimi clamori dall'estrema sinistra). Si è detto: all'inizio della ripresa dei lavori parlamentari; la data precisa sarà poi stabilita dalla Presidenza. (Vivaci interruzioni).

Onorevoli colleghi, ripeto che il ministro Delle Fave, a nome del Governo, ha proposto che la mozione venga discussa all'inizio della ripresa dei lavori parlamentari. Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi. (Vivacissime proteste dall'estrema sinistra).

SCHIAVETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Schiavetti, lei chiede la parola per un richiamo al Regolamento? Io devo far rispettare l'articolo 81 del Regolamento.

SCHIAVETTI. Parlando di ripresa dei lavori parlamentari non si indica una data!

7 Luglio 1965

PRESIDENTE. Onorevole Schiavetti, il giorno della riapertura del Senato in settembre non è ancora stato fissato, e pertanto non possiamo stabilire la data in cui sarà discussa la mozione.

T E R R A C I N I . Domando di parlare. (Vivacissimi clamori dalla destra e dall'estrema destra).

PRESIDENTE. Senatore Terracini, lei è molto competente in materia di Regolamento e conosce la norma contenuta nell'articolo 81 del Regolamento.

TERRACINI. Onorevole Presidente, anche a votazione incominciata l'articolo 81 del Regolamento prevede che si possa chiedere la parola per un richiamo al Regolamento. (Vivacissimi, prolungati commenti dal centro e dalla destra).

Ora la votazione che noi dobbiamo compiere esige che venga stabilito il giorno nel quale la mozione sarà discussa e non l'epoca approssimativa. (Vivi applausi dall'estrema sinistra. Vivaci, prolungati commenti dal centro e dalla destra).

Perchè la proposta dell'onorevole Ministro, che comunque avrebbe dovuto essere messa in votazione dopo che si fosse votato quella del senatore Fortunati, corrisponda al Regolamento deve dunque essere formulata in questo modo: la mozione venga discussa il primo giorno della ripresa dei lavori del Senato, o il secondo, o il terzo, sempre però un giorno definito. In questo senso, la prego di mettere in votazione la proposta del Ministro.

GAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

G A V A . Sono anch'io d'accordo che sia necessario fissare il giorno preciso... (Vivaci commenti, applausi e approvazioni dall'estrema sinistra) per la discussione delle

mozioni, a norma di quanto dispone il Regolamento, e propongo che la data sia il primo ottobre. (Vivaci commenti).

T E R R A C I N I . Signor Presidente, chiedo che venga messa in votazione la mia proposta: il primo giorno della ripresa dei lavori del Senato. (Vive proteste dal centro e dalla destra. Prolungati commenti).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione delle due proposte. La prima è quella del senatore Terracini, che chiede che la discussione della mozione sia fissata per il primo giorno di riapertura del Senato.

La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta del senatore Gava tendente a fissare la discussione della mozione per il primo ottobre. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Delega al Governo per l'organizzazione degli Enti di sviluppo e norme relative alla loro attività » (519, 643, 769, 771-B) (Approvato dal Senato in un testo unificato del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Coppo ed altri; Milillo ed altri; Bitossi ed altri e modificato dalla Camera dei deputati).

Comunico altresì che il suddetto disegno di legge è stato deferito alla 8^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) in sede referente.

7 Luglio 1965

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza:

ZANNINI, Segretario:

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

in considerazione della conclamata necessità di sollecitare la ripresa della attività edilizia e di provvedere alla costruzione di alloggi per lavoratori;

di fronte al diffuso malcontento delle categorie lavoratrici contribuenti alla GE-SCAL determinato dal fortissimo ed ingiustificabile ritardo della effettiva attuazione del Piano triennale 1963-1966 e della conclusione del piano, di cui al secondo settennio dell'attività della ex INA-CASA;

dinanzi alla dichiarata disponibilità di oltre 220 miliardi di lire affluite alla GE-SCAL e giacenti nelle casse dell'INA:

quali interventi intende attuare per eliminare gli ostacoli, che si frappongono alla sollecita, reale, effettiva funzionalità della GESCAL;

quali provvedimenti ritiene di dover adottare, al fine di rendere operante il parere della Corte dei conti circa la incompatibilità dell'affidamento della funzione di tesoriere all'INA con gli interessi della Ge-SCAL;

in quale modo si propone di agire, affinchè la GESCAL — in attesa della definizione conclusiva della legge 167 ed in conformità della legge, che stabilisce i rapporti fra GESCAL ed Enti locali — realizzi la costruzione di alloggi sulle centinaia e centinaia di ettari di sua proprietà;

come procede la liquidazione del patrimonio edilizio INA-CASA e quale introito mensile ed annuale tale liquidazione assicura alla GESCAL;

quali sono i risultati delle inchieste interne condotte per conoscere le cause che hanno determinato e determinano gli assurdi ritardi nell'attività di costruzione di alloggi per lavoratori (345).

MAMMUCARI, GIGLIOTTI, MORVIDI, COMPAGNONI

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i provvedimenti di carattere urgente che si propone di prendere per assicurare la ripresa delle attività economiche e il ripristino degli edifici civili nelle zone colpite dal nubifragio del 4 luglio 1965 (346).

CONTI, MEDICI, BALDINI, LIMONI, SPIGAROLI, ZANNINI, CESCHI, LO-RENZI

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

ZANNINI, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno, per sapere quali provvedimenti abbiano preso e quali intendano prendere per soccorrere le popolazioni colpite dal recente ciclone e dalle grandinate che si sono abbattute sull'Emilia e in particolare sui comuni di Ostellato, Comacchio, Massafiscaglia, Migliaro, Ro e altri della bassa ferrarese, e per riparare e risarcire rapidamente gli enormi danni alle persone, agli edifici pubblici e privati, alle colture, ai beni mobili, alle attrezzature e agli impianti agricoli e industriali (931).

Roffi

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati e si intendano adottare allo scopo di assicurare la solidarietà della Nazione alle popolazioni della Valle Padana colpite dal violento nubifragio di domenica 4 luglio 1965; e per conoscere se, data l'urgenza di provvedimenti tesi a ripristinare l'abitabilità dei numerosi edifici distrutti o

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

lesionati, non ritenga di far ricorso alla forma del decreto per estendere alle zone colpite le provvidenze già predisposte in analoghe circostanze (932).

Tedeschi, Morino, Schietroma, Maier

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno, per sapere se sono stati presi provvedimenti e quali per lenire le disastrose conseguenze del ciclone che, nel pomeriggio del 4 luglio 1965, si è scatenato nell'Italia settentrionale dal Piemonte all'Adriatico, colpendo particolarmente le province di Piacenza, Parma, Ferrara, Ravenna, Mantova, Rovigo, Padova, Vicenza, Treviso, Milano, Alessandria.

La gravità della tragedia che, in pochissimi minuti, si è scatenata in quelle province, ha abbattuto case, sconvolto attrezzature, sradicato piante, distrutto prodotti agricoli.

Nella provincia di Parma, dall'interrogante percorsa, il ciclone ha annientato l'attività incessante di anni di quella laboriosa popolazione, che la fatica quotidiana accompagnava con l'aspirazione di una vecchiaia tranquilla, assicurata attraverso sacrifici di risparmio sudato. Quattro sono i morti, oltre sessanta i feriti, i danni calcolati a miliardi.

Molte famiglie non hanno più un tetto o un rifugio, molto bestiame non ha foraggio. Gli Enti locali sono intervenuti con prontezza e con generosità, ma quali possibilità hanno di fronte alla immensa ampiezza della sciagura?

È necessario e urgente dare a tutti un soccorso immediato superando le insufficienze, le difficoltà di procedura, di attribuzioni e di limiti delle attuali leggi e degli stanziamenti di bilancio.

Occorre dare subito la sensazione ai colpiti che lo Stato sa compiere il suo dovere con immediatezza traducendo in concreta realtà i sentimenti e la volontà di solidarietà di tutto il Paese.

Soprattutto dobbiamo cercare di far sì che in tutti i luoghi colpiti sia ripresa subi-

to l'attività. Il che presuppone oltre che il totale risarcimento dei danni sofferti un incitamento che ridia la fiducia nel lavoro (933).

FERRARI Giacomo

Ai Ministro della marina mercantile, per conoscere le ragioni che hanno spinto alla nomina di tre commissari straordinari nelle compagnie portuali di Napoli, per le quali le organizzazioni sindacali avevano chiesto maggiore democrazia all'interno e più efficienti controlli da parte dei lavoratori e non già una gestione commissariale;

e per conoscere i motivi che hanno indotto il Governo a rispondere negativamente alle legittime richieste dei sindacati per la convocazione delle assemblee operaie e la tenuta delle elezioni (934).

VALENZI

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria e del commercio, per sapere se sono a conoscenza del grave stato di disagio esistente tra le maestranze dello stabilimento Piaggio di Pontedera, creatosi a seguito dell'avvenuta richiesta della Società di procedere ad una ulteriore riduzione di 260 unità lavorative dopo quella avvenuta nel gennaio 1965.

In considerazione altresì della riduzione delle ore lavorative e del rilevante numero di operai che già si trovano sotto cassa integrazione salario, gli interroganti invitano i Ministri ad intervenire presso la società Piaggio affinchè provveda a sospendere i licenziamenti convocando le parti in sede ministeriale per discutere sui motivi addotti dalla Società a sostegno della sua richiesta (935).

NENCIONI, LESSONA

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, a seguito della scomparsa del Consigliere Fiaccadori, Pre323° SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

sidente della gestione GESCAL, e di fronte alla necessità di restituire a detta Gestione una presidenza effettiva, non ravvisi l'urgenza di sollecitare la designazione, da parte della categoria interessata, dell'esperto, che deve sostituire nella carica di Consigliere lo scomparso dottor Fiaccadori, e di invitare l'organismo dirigente la Gestione a nominare il proprio Presidente (3383).

MAMMUCARI

Al Ministro della difesa, per conoscere il numero e i nomi degli obiettori di coscienza attualmente detenuti.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere l'entità della pena che devono scontare e le carceri dove sono ristretti (3384).

ALBARELLO

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere l'esatto ammontare della liquidazione e della pensione mensile del direttore generale dell'INAM (3385).

ALBARELLO

Al Ministro della difesa, per conoscere se risponde a verità che la celebrazione del 18 giugno, festa dell'Arma dei bersaglieri, è stata ufficialmente abolita.

In caso affermativo chiedono se non ritenga opportuno intervenire per riparare a questo fatto che ha provocato viva indignazione fra gli appartenenti a questo valoroso Corpo erede di un mirabile patrimonio di sacrificio e di eroismo e geloso custode di una gloriosa tradizione di assoluta dedizione alla Patria (3386).

ROVERE, BERGAMASCO, BONALDI

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno accertare i motivi per i quali ancora non è asfaltata la strada provinciale che dalla Chieti-Tollo conduce alla Filetto-Ari, la cui notevole importanza agli effetti della valorizzazione turistica, economica, commerciale, agricola della zona è stata inspiegabilmente ignorata dal piano generale della viabilità della provincia di Chieti.

L'interrogante invita il Ministro a volere considerare la grave entità del danno diretto ed indiretto che la mancata sistemazione e depolverizzazione della strada arrecano in particolare all'economia ed alle prospettive di sviluppo del comune di Giuliano Teatino, la cui fiorente agricoltura, previdentemente industrializzata, offre il più cospicuo mercato abruzzese di ciliege e la migliore produzione di uva da tavola della zona (3387).

PACE

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici, per sapere come sia stata finora applicata la legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla GESCAL e sul « programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori » nella città di Prato, che con i suoi 120.000 abitanti è ormai la quarta città dell'Italia centrale, e nella corona di Comuni che in Prato hanno centro per le loro attività industriali e artigianali.

Poichè in Prato e Comuni circonvicini i lavoratori sono svariate decine di migliaia; — poichè in quel comprensorio, unitario per le sue caratteristiche economiche, vengono pagati, in base alla legge 1963, n. 60, contributi ingentissimi; - poichè in quel comprensorio, e particolarmente in Prato, il fabbisogno di alloggi è notevole anche perchè l'indice di incremento della popolazione è fra i più alti d'Italia; — i lavoratori del comprensorio pratese han ragione di attendere che detta legge vi sia applicata, in base al suo articolo 15, con giusto riguardo alla poderosa individualità del comprensorio stesso, all'entità degli apporti che essa reca al finanziamento della legge predetta, alle necessità di alloggi che secondo quella legge devono esser là fronteggiate.

Fra l'altro l'interrogante chiede, in relazione al mandamento di Prato od al più vasto comprensorio intercomunale di Prato che sia stato preso a base per gli specifici fini di cui alla legge precitata:

a) quanti siano gli alloggi, dei quali è stata finora prevista la costruzione, per lavoratori e quanti di quegli alloggi siano stati già costruiti, sia nel cosiddetto « villaggio di S. Giusto » (del quale l'interrogante ha propugnato per anni la costruzione) sia altrove;

Senato della Repubblica

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

- b) quali siano le Cooperative che finora hanno chiesto finanziamenti in base alla legge precitata, quali le Cooperative che li hanno ottenuti e percetti, rispettivamente per quali importi e per quanti alloggi;
- c) quanti lavoratori isolati abbiano chiesto l'applicazione della legge predetta e quanti l'abbiano ottenuta (3388).

BISORI

Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quando saranno pubblicati i bandi con la indicazione degli Istituti di credito designati per il finanziamento di cui all'articolo 56 del decreto presidenziale 5 novembre 1964, n. 1614, recante norme per l'attuazione della legge 14 febbraio 1963, intesa a promuovere la costruzione o l'acquisto di casa di abitazione da parte di lavoratori privi di un alloggio di proprietà (3389).

Russo, Genco

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti urgenti siano stati presi e si intendano predisporre a favore delle popolazioni così duramente colpite dal nubifragio abbattutosi sull'Italia del nord ed in particolare per quanto riguarda la provincia di Brescia, le zone della Valtenesi e della Franciacorta ove si lamentano danni ingentissimi a tutte le colture (3390).

Morino

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 8 luglio 1965

- PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 8 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:
- I. Discussione della proposta di disposizioni transitorie per la discussione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966 (*Doc.* 79).

- II. Discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. 80).
- III. Discussione dei disegni di legge:
 - 1. Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Ginevra il 10 marzo 1962 (1187) (Approvato dalla Camera dei deputati).
 - 2. Approvazione ed esecuzione dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra l'Italia e la Francia per il traforo del Monte Bianco del 14 marzo 1953, concluso a Roma il 25 marzo 1965 (1265) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

FIORE ed altri. — Miglioramenti dei trattamenti di pensione e riforma dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (316).

Riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale (1124).

V. Discussione dei disegni di legge:

- 1. Concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) (702).
- 2. Restagno ed altri. Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato (614).
- 3. Concessione di contributi all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati (534).
- 4. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

7 Luglio 1965

- 5. Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori (915).
- 6. Adeguamento dei limiti di competenza per valore dei comandanti di porto (916).
 - 7. Tutela delle novità vegetali (692).
- VI. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione

e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

VII. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. Alberto Alberti Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari